

95.017

Messaggio**concernente la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti
dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa**del 1° marzo 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 17 giugno 1994 sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 1995

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Villiger

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Il 14 ottobre 1994, la Svizzera ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa. Questa Convenzione è stata elaborata da un Comitato intergovernativo di negoziazione (CIND) istituito dall'Assemblea generale dell'ONU. Il testo della Convenzione è stato approvato il 17 giugno 1994 al termine della quinta sessione di negoziazione. Il 14 ottobre 1994, 86 Stati, fra cui la Svizzera, hanno firmato la Convenzione in occasione di una cerimonia di firma tenutasi a Parigi. Attualmente, gli Stati firmatari sono un centinaio. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 50 Paesi.

Sebbene la comunità internazionale sia impegnata da tempo nella lotta contro la desertificazione, gli sforzi sinora intrapresi non hanno condotto a risultati soddisfacenti. È quindi indispensabile una Convenzione che permetterà in particolare di riconoscere la desertificazione e la siccità quali problemi di portata mondiale e offrire ai Paesi in sviluppo colpiti determinate garanzie di sostegno da parte della comunità internazionale.

L'obiettivo principale della Convenzione è quello di «lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con il programma Agenda 21, nell'ottica di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite». La Convenzione si basa su principi quali la partecipazione della popolazione locale agli sforzi per la lotta contro la desertificazione, la coordinazione a tutti i livelli e la considerazione della particolare situazione dei Paesi in sviluppo colpiti.

La Convenzione prevede che i Paesi colpiti stabiliscano programmi d'azione nazionali e regionali, tenendo conto dell'imperativo di «agire localmente». La sua realizzazione avrà dunque importanti ripercussioni politiche per i Paesi in sviluppo colpiti dalla desertificazione che la ratificheranno. Essa prevede parimenti una collaborazione nei settori scientifico e tecnico tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo, nonché determinate misure di sostegno nell'ambito delle capacità di realizzazione, della formazione e della sensibilizzazione della popolazione. La necessità di adottare un approccio che parta dalla base per rafforzare l'azione e la partecipazione locali, costituisce uno degli elementi essenziali di questa Convenzione.

Per quanto concerne i mezzi finanziari, è stata data molta importanza all'ottimizzazione dei meccanismi e delle fonti di finanziamento già esistenti. L'assegnazione di mezzi finanziari ai Paesi in sviluppo colpiti sarà affidata a un «Meccanismo mondiale» stabilito dalla Convenzione.

La Convenzione comprende quattro allegati regionali (Africa, Asia, America latina e Caraibi, Mediterraneo settentrionale), i quali illustrano i provvedimenti

speciali previsti nel quadro della lotta contro la desertificazione in ognuna di queste regioni. La priorità accordata all'Africa si manifesta in special modo nella risoluzione sulle misure urgenti per l'Africa e nella risoluzione sulle disposizioni transitorie.

Con la ratifica di questa Convenzione, la Svizzera conferma il proprio impegno di solidarietà già affermato nel 1992 a Rio in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e l'ambiente (UNCED). Attualmente, il nostro Paese contribuisce già in modo determinante alla lotta contro la desertificazione mediante la collaborazione bilaterale allo sviluppo. Per la Svizzera, la ratifica della Convenzione non comporterà alcun impegno finanziario supplementare. La realizzazione degli obiettivi della Convenzione può tuttavia contribuire alla soluzione di problemi importanti, in parte riconducibili alla desertificazione, come le tensioni, i conflitti politici, le migrazioni ecc. La promozione di una politica di sicurezza mondiale è una delle preoccupazioni principali della nostra politica estera.

Per rafforzare il ruolo di Ginevra quale sede di organizzazioni internazionali, la Svizzera è interessata ad insediarvi il Segretariato permanente della Convenzione sulla desertificazione unitamente ai Segretariati della Convenzione sui cambiamenti climatici e della Convenzione sulla diversità biologica. Anche per questo motivo, la Svizzera auspica che la presente Convenzione sia ratificata al più presto.

Messaggio

1 Parte generale

11 Introduzione

La presente Convenzione è parte integrante dei lavori successivi alla Conferenza di Rio; essa costituisce, unitamente alla Convenzione sui cambiamenti climatici e a quella sulla diversità biologica, il terzo portato della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e l'ambiente (UNCED), tenutasi nel giugno 1992 a Rio.

Il primo impulso verso il «Vertice della Terra» di Rio risale al 1972, anno nel quale si svolse il primo incontro internazionale su questo tema, ossia la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, che riuni a Stoccolma 113 Paesi. Tale Conferenza segnò una svolta nella lotta contro la desertificazione: in quell'occasione la comunità internazionale riconobbe per la prima volta la portata e l'urgenza del problema. Nel 1983, le Nazioni Unite istituirono la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (commissione Brundtland), che mise in rilievo come la crescita economica dipenda dalla sostenibilità ecologica per il nostro pianeta. Nel 1987, nel rapporto «Il nostro comune futuro», la stessa Commissione avvertiva tutti i Governi sui pericoli a cui è esposta l'umanità a causa del drammatico ed irreversibile degrado ambientale.

Nel 1989, le Nazioni Unite decisero di organizzare una conferenza internazionale, la UNCED, volta a definire un concetto di sviluppo sostenibile e i relativi effetti. Nell'ambito del «Vertice della Terra» di Rio sono stati approvati tre documenti non vincolanti che si prefiggono di dare un comune orientamento politico alla comunità internazionale nell'ambito dello sviluppo sostenibile: la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, i principi sulla protezione delle foreste e l'Agenda 21. In occasione della UNCED sono pure state approvate la Convenzione sui cambiamenti climatici e quella sulla diversità biologica.

L'Agenda 21 costituisce la base per promuovere uno sviluppo sostenibile sia dal profilo sociale ed economico sia da quello ecologico. Il capitolo 12 è dedicato alla lotta contro la desertificazione e la siccità: vi è precisato che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite è incaricata di istituire «un Comitato intergovernativo di negoziazione per l'elaborazione di una Convenzione internazionale per la lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (CIND)».

Detta Convenzione si distingue dalle altre due firmate a Rio essenzialmente per due motivi: da una parte, è stata negoziata dopo la UNCED ed è principalmente incentrata sull'attuazione dell'Agenda 21; dall'altra, come indica il titolo della Convenzione, è prevista un'attuazione regionale con priorità per l'Africa. A Rio, il continente africano, per quanto attiene all'insieme degli impegni presi, era stato messo in secondo piano. Gli allegati sull'attuazione a livello regionale permettono ora di tener conto della priorità accordata all'Africa e, contemporaneamente, di tenere in considerazione l'importanza dei fenomeni della desertificazione nelle altre regioni colpite. Gli allegati sono parte integrante della Convenzione: una particolarità in questo tipo di trattati internazionali.

12 Definizioni

Le definizioni della presente Convenzione sono quelle utilizzate dalla conferenza di Rio (Agenda 21):

«Il termine desertificazione designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane.»

«Il termine siccità designa il fenomeno naturale che si produce quando le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati, provocando gravi squilibri idrologici, recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree.»

Nel corso del tempo, la definizione del concetto di desertificazione è evoluta. Nel 1977, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione (UNCOD) aveva stabilito che la desertificazione è la diminuzione o il degrado del potenziale biologico della terra. Questa definizione si è presto rivelata insufficiente, poiché non teneva minimamente conto degli effetti dell'attività umana sul processo di desertificazione. Una nuova definizione è stata data nel 1989, in seguito a uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), il quale precisava che il degrado del suolo era il risultato di attività umane sfavorevoli. A questa seconda definizione mancava ancora il riferimento all'influsso dei cambiamenti climatici sul degrado del suolo. Tale concetto è stato integrato nel 1991 e la suindicata definizione è stata infine adottata nel 1992 in occasione della UNCED.

Il problema della desertificazione e/o della siccità è molto esteso. Un quarto della superficie terrestre del nostro pianeta risulta già degradato; la desertificazione comporta gravi conseguenze per un miliardo di persone nel mondo.

Gli effetti della desertificazione e/o della siccità si manifestano in un rapido degrado del suolo, che provoca una diminuzione della fertilità, un'accelerazione dello scorrimento delle acque - con relativa diminuzione dell'infiltrazione -, una generale riduzione della produttività degli ecosistemi nelle zone aride e il conseguente impoverimento delle comunità umane dipendenti dagli stessi ecosistemi.

Occorre distinguere tra la desertificazione provocata da influssi umani e climatici e la situazione dei deserti «naturali». La presente Convenzione, volta all'adozione di provvedimenti atti a lottare contro il primo di questi fenomeni, non si occupa dunque dei deserti in quanto tali, ma della lotta contro il degrado dei suoli nelle regioni aride e semiaride, in zone calde o temperate. La desertificazione si ripercuote in maniera disuguale sui diversi Paesi; anche se non tocca tutte le regioni del pianeta, essa è presente su tutti i continenti e le sue cause ed effetti hanno una dimensione planetaria.

La definizione di desertificazione contiene un'importante dimensione politica: da questa definizione, infatti, scaturiscono le responsabilità di ogni singolo Stato - che sia colpito o meno dal fenomeno - nell'avanzare della desertificazione e, di conseguenza, anche le responsabilità per la mobilitazione delle ri-

sorse per la lotta contro la desertificazione e/o la siccità. La spiegazione di questo concetto è stata oggetto di numerose discussioni durante i negoziati (cfr. n. 13 e 21).

13 Situazione attuale

131 Situazione nelle regioni colpite

La desertificazione colpisce in maniera disuguale i diversi Paesi, a dipendenza della natura dei problemi e dei livelli di sviluppo, che variano considerevolmente da una regione all'altra.

Il *continente africano* è caratterizzato da un'alta proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche (in particolare il Sahel, il Nordafrica, il Corno d'Africa e l'Africa australe). Gran parte della popolazione e dei Paesi è vittima di una forte desertificazione, alla quale si aggiunge una dilagante povertà nella maggior parte dei Paesi colpiti, i quali spesso appartengono al gruppo dei Paesi più poveri (LDC). La popolazione dipende fortemente dalle risorse naturali; questo stato di cose, collegato con gli effetti dell'evoluzione demografica, con la carenza di basi tecnologiche e con processi di produzione non sostenibili, acuisce il problema. Le difficoltà socio-economiche di molti Paesi sono inoltre accentuate dal peggioramento e dalla fluttuazione del corso dei cambi, dall'indebitamento nonché dall'instabilità politica; di conseguenza aumentano le migrazioni. Inoltre, questi Paesi mancano di basi istituzionali, giuridiche, tecniche ed educative. Dal momento che il continente africano è il più gravemente colpito dalla desertificazione, la presente Convenzione accorda giustamente una priorità ai Paesi africani interessati (cfr. n. 7).

L'*Asia* (in particolare il Medio Oriente, il Pakistan, l'India e la Cina) presenta a sua volta un'alta proporzione di zone colpite o minacciate dalla desertificazione e/o dalla siccità. Tali zone si differenziano molto dal punto di vista climatico, topografico, nel modo di coltivare la terra e nei sistemi socioeconomici in vigore. Anche qui per il proprio sostentamento la popolazione dipende fortemente dalle risorse naturali. I sistemi di produzione esistenti generano, assieme a una povertà generale, il degrado del suolo ed esauriscono le scarse risorse d'acqua.

L'*America Latina* e i *Caraibi* sono, seppur con tratti diversi, caratterizzati da regioni a rischio e fortemente colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità. Questa parte del pianeta si distingue innanzitutto per la molteplicità delle specie presenti sul suo suolo. La desertificazione comporta conseguenze di natura sociale, culturale ed ecologica. Queste ultime sono particolarmente gravi, considerata l'importanza delle risorse naturali della zona, uniche a livello planetario.

È soprattutto in queste tre regioni che la complessa interazione tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici (nonché i fattori di economia esterna, quali l'indebitamento, il peggioramento del corso dei cambi e le pratiche commerciali) porta spesso a tecniche di coltivazione incompatibili con uno sviluppo sostenibile. Inoltre, la desertificazione e la siccità producono fenomeni quali la povertà, le migrazioni, gli spostamenti interni di popolazione e il deterioramento delle condizioni di vita. Gli sforzi nella lotta contro la desertificazione sono strettamente collegati con gli sforzi generali di sviluppo. Allo

stesso modo, lo sviluppo sociale e l'eliminazione della povertà sono indispensabili per raggiungere obiettivi duraturi, fra i quali la lotta contro gli effetti della desertificazione.

La regione del *Mediterraneo settentrionale* (Grecia, Portogallo, Spagna, Italia meridionale, Albania e Cipro) è caratterizzata da condizioni climatiche semiaride, da siccità stagionali e da una forte variabilità delle precipitazioni. I suoli sono generalmente improduttivi e soggetti all'erosione, il rilievo è molto marcato, accidentato, con forti pendenze; la superficie boschiva diminuisce a causa di ripetuti incendi. La crisi dell'agricoltura tradizionale spinge i contadini ad abbandonare le proprie terre e provoca un peggioramento dei sistemi di protezione del suolo e dell'acqua. Lo sviluppo delle città, l'attività industriale, il turismo e l'agricoltura d'irrigazione hanno concentrato sempre di più l'attività economica nelle zone costiere.

Altre regioni dell'*Asia centrale* e della *Transcaucasia* (lago d'Aral) sono colpite dalla desertificazione e dalla siccità; la preoccupazione in seno alla comunità internazionale, benché per queste regioni non siano stati disposti allegati specifici, è manifestata nel preambolo della Convenzione.

Per il resto, anche in alcuni Paesi industrializzati non appartenenti alle regioni finora menzionate, quali gli *Stati Uniti* e l'*Australia*, si trovano zone colpite dalla desertificazione.

132 Effetti a livello mondiale

La desertificazione provoca ripercussioni importanti sia sul piano ambientale, sia a livello sociale ed economico.

Dal punto di vista ecologico, la desertificazione va inserita nel degrado ambientale globale, il quale contribuisce ai cambiamenti climatici, all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo nonché alla deforestazione. Essa concorre pure alla diminuzione della biodiversità globale. I suoi effetti si estendono inoltre alla diminuzione della biomassa e della bioprodotività.

La desertificazione contribuisce anche alla riduzione delle riserve planetarie di humus e alla relativa interruzione del rinnovamento biogeochimico globale, riducendo così la capacità della natura di assorbire biossido di carbonio.

Infine, la desertificazione contribuisce al cambiamento climatico, aumentando la rifrazione del suolo e l'evaporazione, modificando il bilancio energetico della terra nonché la temperatura dell'aria e aumentando la polvere e il CO₂ nell'atmosfera. Le sue conseguenze oltrepassano le frontiere e costituiscono una minaccia per l'intero pianeta.

Dal punto di vista socioeconomico, la desertificazione è una delle principali cause della diminuzione globale della superficie produttiva. Essa riduce la capacità mondiale di fornire il cibo e l'alloggio necessari a una popolazione in crescita e contribuisce al dilagare della povertà e della fame. Nelle regioni colpite, essa costituisce inoltre una fonte di instabilità economica e di disordini politici e può essere all'origine di lotte (per le terre e le risorse d'acqua diventate rare) che portano a migrazioni e alla ricerca di aiuti e protezione.

La desertificazione aumenta il rischio di conflitti regionali e di migrazioni di massa, che possono rappresentare una minaccia per l'equilibrio del pianeta. Questo fenomeno, a sua volta, ha ripercussioni dirette sull'economia e la stabilità dei Paesi industrializzati, i quali devono rispondere ad accresciuti bisogni di aiuto alimentare e di protezione in seguito a conflitti e devono far fronte a flussi crescenti di rifugiati dell'ambiente. Gli effetti della desertificazione impediscono così la realizzazione di uno sviluppo sostenibile nelle regioni e nei Paesi colpiti come anche in altre regioni del mondo.

14 Responsabilità comune ma differenziata

La definizione di desertificazione include una dimensione politica. Poiché essa contiene le diverse cause del fenomeno, permette di precisare le responsabilità dei singoli governi. Può servire quindi a determinare gli obblighi di ciascun Stato in merito ai mezzi da mettere a disposizione per la lotta contro la desertificazione.

La desertificazione è, a seconda della definizione (cfr. n. 11), conseguenza di due diverse cause in parte collegate tra di loro: da una parte, di un cambiamento climatico (siccità o variazione del regime pluviometrico), dall'altra, di un'accresciuta pressione sugli ecosistemi risultante dall'aumento demografico, da metodi di allevamento, di coltivazione o di economia forestale inadeguati o da un utilizzo delle risorse idriche per scopi industriali.

Nel primo caso, sussiste un certo parallelismo con la Convenzione sui cambiamenti climatici, che riconosce una maggiore responsabilità dei Paesi industrializzati. Nel secondo caso, questa problematica può essere considerata come una conseguenza della situazione generale esistente nei Paesi colpiti dalla desertificazione e/o dalla siccità: i metodi aziendali non sostenibili, lo sviluppo demografico, la situazione economica (p. es., prodotti agricoli a basso costo) e i problemi politici e sociali svolgono un ruolo non indifferente nel diffondersi del fenomeno.

Si può dunque affermare che la lotta contro la desertificazione - considerata l'importanza planetaria del problema - è una responsabilità globale di tutti gli Stati. Tuttavia, come evidenziano le cause citate, gli obblighi che ne scaturiscono per i Paesi in sviluppo sono molto diversi da quelli dei Paesi industrializzati. Una vera collaborazione tra questi due gruppi di Paesi risulta comunque indispensabile.

15 Contesto internazionale e strumenti internazionali in vigore

Il problema della desertificazione rappresentava una preoccupazione per la comunità internazionale già prima del «Vertice della Terra». Nel 1974, l'Assemblea generale dell'ONU adottava la risoluzione 3337 «per la cooperazione internazionale in vista della lotta contro la desertificazione». Nel 1977, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione, è stato deciso un Piano d'azione per lottare contro la desertificazione (PACD). La coordinazione, la sorveglianza e l'attuazione di questo piano d'azione sono stati affidati al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). A questo scopo è stato costituito, nel 1978, un gruppo consultivo per il controllo della desertificazione

(DESCON), incaricato della gestione finanziaria del PACD; questo gruppo, purtroppo, non ha funzionato in maniera soddisfacente a causa della mancanza di una volontà politica, di mezzi insufficienti e di una mancata considerazione della dimensione sociale nella lotta contro la desertificazione.

Alla Conferenza di Rio, la comunità internazionale è stata invitata, al capitolo 12 dell'Agenda 21, a rafforzare la solidarietà ed a migliorare la cooperazione nell'ambito della lotta contro la desertificazione. Si è stabilito che, entro il mese di giugno 1994, sarebbe stata negoziata ed approvata una Convenzione internazionale sulla lotta contro la desertificazione. Tale Convenzione dovrebbe permettere il riconoscimento della desertificazione e della siccità quali problemi di portata mondiale e fissare le mansioni, le responsabilità e gli obblighi delle diverse parti per lottare in maniera più efficace contro questo fenomeno. Essa dovrebbe inoltre offrire ai Paesi in sviluppo determinate garanzie per quanto attiene al sostegno da parte della comunità internazionale in questo ambito.

Esempio 1 *Effetti della desertificazione nel Ciad*

Il Ciad si trova al centro della zona del Sahel, in una regione tra le terre desertiche e semiaride degli allevatori nomadi e le regioni subumide dei piccoli agricoltori sedentari. La popolazione è confrontata con condizioni ambientali difficili e spesso estremamente instabili, che nel corso degli ultimi decenni sono nettamente peggiorate.

La forte variabilità delle precipitazioni, gli elevati rischi di siccità, l'aumento demografico, lo spostamento degli agricoltori nelle zone marginali e la sedentarizzazione di una parte degli allevatori nomadi comportano per il Ciad una maggiore vulnerabilità alle catastrofi naturali con conseguenti effetti politici.

Lo squilibrio tra la produzione e i bisogni alimentari si rispecchia nello sfruttamento eccessivo e nella distruzione delle risorse naturali. Il degrado del suolo, della vegetazione e delle riserve idriche sono le conseguenze più devastanti a lungo termine. Ogni anno, all'incirca l'1 per cento delle foreste e della savana spariscono senza essere compensate da una politica di rimboscimento. L'80 per cento del territorio del Ciad, a causa del suolo indebolito e del suo sfruttamento eccessivo, è direttamente minacciato dalla desertificazione. Un terzo del territorio presenta una salatura eccessiva e l'erosione esercitata dal vento contribuisce alla desertificazione su circa un quinto delle terre. Anche la concentrazione delle mandrie produce una forte pressione su questi territori e rappresenta un fattore supplementare di desertificazione.

Risulta quindi indispensabile adattare le tradizionali forme di sfruttamento del suolo - un tempo idonee -, il diritto fondiario e le tecniche per conseguire raccolti più consistenti e durevoli, al fine di bloccare l'estensione della desertificazione dei territori agricoli, dei pascoli e di evitare una sproporzione crescente tra offerta e domanda di prodotti agricoli.

2 Parte speciale**21 Svoltimento dei negoziati e valutazione della Convenzione****211 Osservazioni generali**

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione si è rivelata un oggetto di difficile negoziazione a causa della complessità degli argomenti trattati. La desertificazione non è infatti un fenomeno quantificabile. Inoltre, le implicazioni politiche legate all'attuazione della Convenzione saranno notevoli per i Paesi colpiti che la ratificheranno. Se l'attuazione della maggior parte delle convenzioni avviene generalmente mediante strumenti legislativi o normativi, la lotta contro la desertificazione non può essere condotta unicamente con tali mezzi, poiché si svolge essenzialmente mediante azioni concrete della popolazione e a livello locale.

Le questioni legate al finanziamento delle misure di lotta contro la desertificazione, come pure le ripercussioni sulla politica interna dei Paesi colpiti da questo problema hanno reso più difficili i negoziati: riforma del diritto fondiario, partecipazione della popolazione alla presa di decisioni, ruolo e diritti delle popolazioni indigene, lotta contro la povertà, politica demografica, fonti energetiche alternative ecc.

I negoziati si sono svolti su un arco di 13 mesi (dal maggio 1993 al giugno 1994): un periodo molto corto per una problematica così complessa.

Su alcuni dei principali punti di dissenso, affiorati già nell'ambito della prima sessione a Nairobi, è stato possibile trovare un accordo soltanto nelle ultime ore di negoziazione. La questione delle risorse finanziarie, che costituiva la divergenza più importante, ha suscitato numerose discussioni tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo. I primi auspicavano un'ottimizzazione delle risorse esistenti (migliore informazione e coordinamento), mentre i secondi davano la preferenza a fondi supplementari. Vi sono state controversie anche su altri punti: l'istituzione di un Fondo speciale per la desertificazione, l'apertura di un Ufficio desertificazione presso il Fondo globale per l'ambiente (GEF), l'obbligo di versare un contributo dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo (PNL) per la cooperazione allo sviluppo¹⁾.

Un'ulteriore questione controversa era rappresentata dalla definizione di desertificazione e dall'integrazione di fattori quali la povertà, il debito estero, il commercio e gli elementi economici nella stessa. I Paesi industrializzati erano contrari all'integrazione di questi fattori nella Convenzione, sostenendo che erano già oggetto di discussioni in seno ad altri organismi, mentre i Paesi in sviluppo li consideravano determinanti nella problematica della desertificazione.

La metodica adottata nel corso dei negoziati consisteva nel risolvere dapprima gli argomenti non controversi. Su alcuni punti è stato possibile trovare un accordo abbastanza velocemente, come per esempio sulla necessità di seguire un approccio che partisse dalla base per rafforzare le azioni e la partecipazione lo-

¹⁾ Lo 0,7 per cento del PNL per l'aiuto pubblico allo sviluppo è una raccomandazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. I valori medi per il 1993 sono stati dello 0,30 per cento per i Paesi dell'OCSE, dello 0,43 per cento per l'UE e dello 0,33 per cento per la Svizzera.

cali, sull'importanza delle attività delle organizzazioni non governative (ONG), sul ruolo determinante delle donne, nonché sulla rivalorizzazione di tecniche e pratiche tradizionali. Questa impostazione «bottom up» (dal basso verso l'alto) corrisponde a una nuova filosofia, sviluppata in seguito al relativo insuccesso dei metodi precedentemente applicati nella lotta contro la desertificazione. In passato, gli sforzi volti a lottare contro questo fenomeno tendevano piuttosto ad essere impostati «top down» (dall'alto verso il basso), favorendo una concentrazione sui mezzi tecnici per bloccare, controllare e invertire il processo di desertificazione. A partire dagli anni Ottanta, invece, si è riconosciuto che la lotta contro la desertificazione non può essere efficace senza il coinvolgimento della popolazione locale e l'integrazione delle realtà culturali e socioeconomiche. Questa è la ragione per cui il concetto di programmi d'azione locali, nazionali e regionali ha ottenuto il sostegno di una larga maggioranza. Anche la necessità di un maggior impegno a favore di una ricerca e di uno sviluppo più avanzati, della raccolta e dell'analisi di dati, dello scambio d'informazioni, del rafforzamento dei potenziali locali come pure dei trasferimenti e degli adeguamenti tecnologici ha ottenuto un ampio consenso tra i delegati.

Il testo della Convenzione è stato adottato il 17 giugno 1994. La Convenzione è stata firmata il 14 ottobre 1994 da 86 Stati, tra cui la Svizzera, in occasione di una cerimonia di firma tenutasi a Parigi. La Convenzione è attualmente aperta alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a Nuova York. Nel gennaio del 1995, gli Stati firmatari erano un centinaio.

212 Ruolo della Svizzera

La Svizzera ha partecipato attivamente alle diverse tappe dei negoziati, prendendo posizione come segue:

- Ha sostenuto il principio della partecipazione della popolazione alla lotta contro la desertificazione. La partecipazione deve avvenire mediante un decentramento nei Paesi colpiti che consenta di delegare determinati poteri e responsabilità al livello locale.
- Ha incoraggiato l'elaborazione di una convenzione-quadro che comprenda i principi generali e globalmente validi, conformemente al principio «think globally» (pensare globalmente), come pure la formulazione di strumenti specifici e dettagliati che coprano gli aspetti regionali delle diverse zone colpite dalla desertificazione, conformemente al principio «act locally» (agire localmente).
- Ha sottolineato l'importanza della volontà politica nei Paesi colpiti e dell'impegno dei Paesi donatori a collaborare al perseguimento degli obiettivi.
- Ha sottolineato l'importanza di seguire l'evoluzione dei lavori e ha ricordato che la Convenzione deve situarsi in una prospettiva a lungo termine, conformemente al principio del «contratto di generazioni».
- Si è opposta con successo alla menzione dell'obbligo di destinare lo 0,7 per cento del PNL (cfr. n. 211) all'aiuto allo sviluppo e si è pronunciata, per quanto attiene ai mezzi finanziari, a favore di un approccio qualitativo anziché quantitativo, mostrandosi disposta a fornire mezzi per la realizzazione di programmi specifici.

- Ha messo a disposizione mezzi finanziari per consentire che Paesi in sviluppo e ONG partecipassero ai negoziati e alle attività del CIND (cfr. n. 3).
- Ha partecipato allo studio di casi che sono serviti ai negoziati del CIND come pure a due seminari sulle tecniche di negoziazione a favore di delegati dei Paesi in sviluppo.
- Ha svolto un ruolo importante quale Paese ospitante del Segretariato del CIND, ubicato a Ginevra. Ha inoltre messo a disposizione del Segretariato un collaboratore durante tutta la durata dei negoziati.
- Per il futuro, essa intende rafforzare il ruolo di Paese ospitante. Ha infatti proposto di accogliere a Ginevra i Segretariati permanenti delle Convenzioni sui cambiamenti climatici, sulla diversità biologica e sulla desertificazione.

213 Valutazione

In linea di massima, si può affermare che i negoziati relativi alla «Convenzione sulla desertificazione» si sono conclusi con successo. La collaborazione generalmente costruttiva di tutti i partecipanti ha consentito di elaborare la Convenzione in brevissimo tempo. Anche se determinate questioni di natura essenzialmente politica (priorità, finanze, compiti del Segretariato) sono rimaste controverse fino alla fine dei negoziati e sono poi state risolte nel modo proposto dai Paesi donatori, non si può parlare di vincitori e di vinti: la Convenzione prevede notevoli vantaggi anche per i Paesi in sviluppo. È vero che tali vantaggi non comprendono la messa a disposizione di mezzi supplementari e nemmeno la creazione di un Fondo speciale per la desertificazione, com'era stato auspicato originariamente. La richiesta di un miglior coordinamento tra i programmi nuovi e quelli esistenti consentirà tuttavia un impiego nettamente più efficace dei mezzi esistenti.

Malgrado l'opposizione di Paesi importanti, è stato possibile ancorare alcuni procedimenti innovativi in un documento internazionale: applicazione del principio di sussidiarietà, ruolo sussidiario e promotore dello Stato, obbligo di cooperare a tutti i livelli. La Convenzione tiene dunque conto delle esperienze e delle richieste internazionali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

La realizzazione delle idee e dei procedimenti proposti consentirà, in caso di applicazione razionale, di rendere nettamente più efficace la lotta contro la desertificazione. La volontà politica dei Paesi colpiti di impiegare in modo efficiente gli strumenti disponibili è tuttavia una condizione irrinunciabile.

Esempio 2 *Sensibilizzazione e informazione sulla Convenzione*

Nel momento in cui viene dato avvio all'attuazione provvisoria della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione, quest'ultima è molto poco conosciuta, e non soltanto nei Paesi sviluppati, bensì anche nei Paesi della regione prioritaria, l'Africa. La Convenzione, infatti, è un documento complesso la cui realizzazione richiede metodi innovatori che presuppongono la partecipazione di numerose persone di tutti i settori di attività della società civile. Affinché possa essere applicata con successo a livello nazionale, è dunque necessario conoscerne dettagliatamente le disposizioni.

A tal fine, il Segretariato della Convenzione sostiene l'organizzazione di seminari, in occasione dei quali tutte le parti chiamate a svolgere un ruolo nell'attuazione della Convenzione avranno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze e di farsi un'idea più precisa sui propri obblighi e compiti.

I seminari, della durata di due giorni, si svolgeranno in 20 Paesi africani. Essi consentiranno di avviare il processo di elaborazione dei programmi di azione nazionali e favoriranno una miglior coerenza tra le strategie d'intervento nella lotta contro la desertificazione a livello nazionale.

La Svizzera, assieme ad altri Paesi, finanzia questo progetto.

22 **Contenuto della Convenzione**

La Convenzione comprende un preambolo, 40 articoli, 4 allegati e 2 risoluzioni.

Il *preambolo* stabilisce il quadro entro il quale si situano le misure che vanno adottate ai fini di un'efficace lotta contro la desertificazione.

In primo luogo, la lotta deve porre l'uomo al centro delle preoccupazioni. Dal momento che la desertificazione interessa soprattutto i Paesi in sviluppo - tra cui numerosi LDC - e, particolarmente in Africa, causa situazioni molto difficili, gli sforzi a favore dello sviluppo sociale e dell'eliminazione della povertà devono essere prioritari in questi Paesi. La desertificazione e la siccità sono problemi di portata mondiale. Per risolverli, è indispensabile che la comunità internazionale collabori, in modo coordinato, specie nei settori della tecnologia e delle finanze. Dev'essere considerato anche il rapporto tra desertificazione e altri problemi ambientali. Negli ultimi decenni sono stati si intrapresi determinati sforzi nella lotta contro la desertificazione; tuttavia, visti gli scarsi risultati ottenuti, è necessario percorrere nuove vie. L'Agenda 21, istituita nell'ambito della Conferenza di Rio, costituisce una base per un tale rinnovamento. Essa sottolinea l'importanza del ruolo svolto dai governi nazionali dei Paesi colpiti e della partecipazione delle ONG.

221 Obiettivi e principi della Convenzione (art. 1, 2 e 3)

L'*articolo 1* illustra le definizioni impiegate.

L'obiettivo della Convenzione è fissato nell'*articolo 2*:

«La presente Convenzione ha lo scopo di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con il programma Agenda 21, nell'ottica di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite.»

Al secondo paragrafo, lo stesso articolo indica le strategie da applicare nelle zone colpite.

La Convenzione è retta da quattro principi, definiti dall'*articolo 3*:

- la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, come pure la creazione di un contesto favorevole a livello locale;
- una miglior collaborazione a livello subregionale, regionale e internazionale e un impiego mirato delle risorse laddove sono necessarie;
- la collaborazione a tutti i livelli tra poteri pubblici, collettività, ONG e gestori delle terre per far capire meglio il valore della terra e dell'acqua, nonché per promuoverne l'impiego sostenibile nelle zone colpite;
- la tenuta in considerazione dei bisogni particolari e delle caratteristiche dei Paesi in sviluppo colpiti.

222 Disposizioni generali della Convenzione (art. 4-6)

L'*articolo 4* stabilisce gli obblighi generali delle Parti. Tali obblighi risultano dai principi enunciati nel preambolo e nell'*articolo 2*. È dato un particolare rilievo alla necessità di *«coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli»*. L'*articolo* definisce in seguito il procedimento atto a raggiungere l'obiettivo della Convenzione: preconizza segnatamente l'adozione di un approccio integrato e sottolinea l'importanza da attribuire alle strategie volte a ridurre la povertà nella lotta contro la desertificazione nei Paesi in sviluppo colpiti. Vengono infine fatti rilevare i bisogni finanziari dei Paesi in sviluppo: *«I Paesi in sviluppo colpiti (...) possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione»*.

Gli *articoli 5 e 6* precisano gli obblighi che i Paesi colpiti e i Paesi sviluppati devono assumere oltre agli obblighi generali. Per i Paesi colpiti, si tratta di accordare la priorità alla lotta contro la desertificazione e di mettere a disposizione le risorse sufficienti a seconda delle rispettive possibilità. A tale scopo, occorre definire strategie, esaminare le cause del fenomeno tenendo conto degli aspetti socioeconomici, sensibilizzare le popolazioni locali e favorire la loro partecipazione agli sforzi nell'ambito della lotta alla desertificazione. I Paesi

s'impegnano a creare un contesto propizio migliorando la propria legislazione e, se del caso, elaborando nuove politiche o programmi d'azione che affrontino argomenti quali il diritto fondiario, l'usufrutto, la giurisdizione arbitrale dello Stato ecc. I Paesi sviluppati vengono invece invitati a sostenere attivamente gli sforzi dei Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, a mettere a disposizione risorse finanziarie e altre forme di sostegno, a favorire la mobilitazione di fondi - in particolare da parte del settore privato e delle fonti non governative - ed infine a facilitare l'accesso dei Paesi colpiti alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacità appropiate.

Questi due articoli corrispondono alle posizioni della Svizzera nell'ambito dei negoziati. Gli obblighi dei Paesi in sviluppo colpiti devono infatti essere diversi da quelli dei Paesi donatori: i primi devono dimostrare la propria volontà politica di realizzare i programmi di lotta contro la desertificazione mediante l'elaborazione di linee direttrici esplicite; i Paesi donatori, da parte loro, s'impegnano a sostenere il perseguimento di questi obiettivi.

L'*articolo 7* stabilisce la priorità per l'Africa conformemente alle raccomandazioni dell'Agenda 21, senza che siano trascurati gli altri Paesi in sviluppo colpiti di altre regioni.

223 Programmi d'azione (art. 9-15)

I programmi d'azione sono descritti negli *articoli da 9 a 15*. I Paesi in sviluppo colpiti elaborano programmi d'azione nazionali, tenendo conto del principio «agire localmente». Anche agli altri Paesi colpiti è offerta la possibilità di allestire programmi del genere dopo averne informato il Segretariato. Tali programmi devono tener conto dei programmi e dei progetti correnti che hanno fatto registrare risultati positivi e devono essere aggiornati nel quadro di un processo partecipativo permanente. Tutti gli organismi competenti sono tenuti a sostenere l'elaborazione, la realizzazione e il prosieguo di questi programmi.

Lo scopo dei programmi d'azione nazionali è quello di indicare i fattori che contribuiscono alla desertificazione e di stabilire misure concrete per farvi fronte. Essi devono formulare strategie a lungo termine e rifarsi a politiche nazionali per uno sviluppo sostenibile. Devono essere flessibili, contemplare misure preventive, rafforzare le capacità, promuovere la coordinazione e la collaborazione tra tutti i Paesi e a tutti i livelli, nonché prevedere una valutazione periodica dello stato d'avanzamento dei lavori. La definizione dei programmi d'azione nazionali mette un particolare accento sulla responsabilità da attribuire ai gruppi di base, riconoscendo così la loro importanza e le loro competenze decisionali: «Devono prevedere la partecipazione effettiva ai livelli locale, nazionale e regionale di organizzazioni non governative e delle popolazioni locali, in particolare degli utenti delle risorse, segnatamente i coltivatori, i pastori e le organizzazioni che li rappresentano». L'inserimento di un approccio del genere in una convenzione internazionale rappresenta una novità e dev'essere valutato positivamente. Non è stato facile raggiungere un consenso su questo modo di procedere - peraltro appoggiato da numerosi Paesi tra cui la Svizzera - perché considerato un'ingerenza nella politica interna dei Paesi colpiti.

I programmi d'azione nazionali possono prevedere ulteriori misure: sistemi d'allarme precoce, rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e di gestione delle situazioni di siccità, realizzazione di sistemi per un approvvigionamento assicurato di derrate alimentari, promozione di mezzi di sussistenza alternativi e sviluppo di programmi sostenibili d'irrigazione per le colture e gli allevamenti. Le misure devono essere disposte a livello locale, nazionale, subregionale e regionale, per innescare effetti sinergici, come auspicato dalla Convenzione.

I programmi d'azione subregionali e regionali sono descritti negli *articoli da 11 a 15*; il loro allestimento consente di armonizzare, completare e rendere più efficaci i programmi nazionali.

Esempio 3 *Rafforzamento dei gruppi femminili mediante una rivitalizzazione dell'ambiente nel Kutch settentrionale (India)*

L'India perde annualmente tre milioni di ettari di superficie coltivabile in seguito all'erosione e alla salificazione del suolo. Il distretto di Kutch, che si trova ad ovest del Paese, ai confini con il Pakistan, è particolarmente esposto alla desertificazione per motivi climatici e a causa di un sovrasfruttamento delle risorse. Le donne hanno risentito maggiormente di questa evoluzione. Essendo le principali responsabili dell'agricoltura e del foraggiamento degli animali domestici, sono state le prime ad essere colpite dalla perdita di terra e di biomassa. Già oggi vi sono nel Kutch diversi esempi di villaggi abbandonati a causa della mancanza di una base naturale di sussistenza.

Il progetto persegue essenzialmente due obiettivi: il rafforzamento della posizione delle donne e il recupero dei terreni. Gli obiettivi sono realizzati mediante l'organizzazione e il rafforzamento delle associazioni femminili dei villaggi, ampie campagne informative, misure di conservazione del suolo e dell'acqua, quali piccole dighe volte a migliorare l'infiltrazione, costruzione di muri destinati a ritenere l'acqua, terrazzamento e stabilizzazione del suolo, drenaggio per la desalinizzazione, e infine il rimboschimento.

Le donne sono le protagoniste di questa azione. Organizzate in 46 associazioni femminili di villaggio, sono già oggi le più impegnate a garantire la base di sussistenza. L'esperienza ha mostrato che queste donne sono molto sensibili alla problematica ambientale e che sono disposte a fornire un consistente contributo personale. La condizione per la realizzazione di questi progetti è una forte organizzazione di base a livello di villaggio.

La realizzazione del progetto è affidata a tre opere di soccorso private indiane ed è cofinanziata dalla cooperazione allo sviluppo svizzera. Gran parte dei mezzi finanziari supplementari, necessari per la conservazione del suolo e dell'acqua, è fornita dai programmi correnti del governo indiano. I villaggi contribuiscono, da parte loro, in modo sostanziale prestando la manodopera.

224 Cooperazione scientifica e tecnica e misure di sostegno (art. 16-19)

Gli *articoli da 16 a 18* concernono la cooperazione scientifica e tecnica. L'*articolo 16* prevede una coordinazione tra le Parti nella raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni al fine di poter osservare, capire e valutare meglio tutti i fenomeni e gli effetti della desertificazione e della siccità. Questi obiettivi possono essere raggiunti stabilendo una miglior cooperazione a livello mondiale tra le istituzioni e le infrastrutture esistenti. L'*articolo 17* precisa che le Parti accordano una priorità all'Africa in materia di tecnologia e le incoraggia a sviluppare nuove forme di cooperazione e compartecipazione. L'*articolo 18* stabilisce i procedimenti per il trasferimento, l'acquisizione e l'adattamento di tecnologie ecologicamente e socialmente sostenibili, nonché economicamente vantaggiose. Viene dato particolare rilievo alla promozione e all'impiego delle tecnologie, delle conoscenze e alle procedure tradizionali locali. È stato possibile risolvere la questione dei brevetti secondo i desideri di tutte le Parti.

Sono previste misure di sostegno finalizzate soprattutto al rafforzamento delle capacità di realizzazione, della formazione e della sensibilizzazione della popolazione in vista dell'applicazione della Convenzione. L'*articolo 19* indica una serie di attività atte a potenziare le capacità di realizzazione; viene messo l'accento, in particolare, su un'ampia partecipazione della popolazione locale e sulla collaborazione con ONG locali. A tal fine, è previsto un esame interdisciplinare delle capacità e delle infrastrutture esistenti. Per quanto attiene alla sensibilizzazione e alla formazione, i diversi Paesi avviano programmi volti a promuovere la comprensione delle cause e degli effetti della desertificazione e della siccità. Per rispondere alle finalità della Convenzione, è particolarmente importante che siano creati e potenziati centri di istruzione e formazione regionali.

225 Risorse finanziarie e meccanismi finanziari (art. 20 e 21)

Anche le questioni riguardanti le risorse finanziarie e i meccanismi finanziari fanno parte delle misure di sostegno (cfr. n. 224).

L'*articolo 20* contiene indicazioni in merito alla mobilitazione di risorse finanziarie: «(...) le Parti non lesineranno alcuno sforzo, nella misura delle loro capacità, per fare in modo che risorse finanziarie adeguate siano stanziare in favore di programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità». Gli obblighi dei Paesi sviluppati e quelli dei Paesi in sviluppo sono diversi. I primi «s'impegnano a mobilitare importanti risorse finanziarie, anche sotto forma di doni e prestiti a condizioni concessionali, per sostenere l'attuazione di programmi ...» (contributi della Svizzera, cfr. n. 4).

Dal canto loro, i Paesi in sviluppo s'impegnano a «mobilitare risorse finanziarie adeguate per attuare i loro programmi d'azione nazionali» tenuto conto dei loro mezzi. Assumono qui una grande importanza l'impiego e il miglioramento qualitativo delle fonti di finanziamento esistenti, come pure gli sforzi intesi ad integrare nuove fonti di finanziamento provenienti dal settore privato, e segnatamente dalle ONG. È altresì sottolineata la necessità di collegare l'attuazione

della Convenzione al processo di sviluppo dei Paesi in sviluppo colpiti: «(...) *i Paesi Parte sviluppati dovrebbero tenere pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono le prime priorità dei Paesi in sviluppo colpiti (...) particolarmente quelli d'Africa*».

L'accesso alle risorse finanziarie del Fondo globale per l'ambiente (GEF) è circoscritto. Il GEF ha infatti preferito limitarsi alle quattro tematiche tradizionali: clima, diversità biologica, acque internazionali e ozono stratosferico. Tuttavia, un accesso indiretto ai finanziamenti del GEF è possibile per le azioni volte a lottare contro la desertificazione che adempiono nel contempo le condizioni della Convenzione sulla diversità biologica o quelle della Convenzione sui cambiamenti climatici.

I meccanismi finanziari devono *«provvedere affinché i Paesi in sviluppo colpiti (...), in particolare quelli che si trovano in Africa, dispongano di un massimo di fondi per attuare la Convenzione»*. L'articolo 21 indica i procedimenti e le politiche adatti a tale scopo. La Convenzione istituisce inoltre un «Meccanismo mondiale» che dovrà promuovere la mobilitazione e l'assegnazione di risorse finanziarie importanti a favore dei Paesi in sviluppo colpiti.

226 Istituzioni (art. 22-25)

Gli articoli da 22 a 25 contengono le disposizioni istituzionali necessarie al buon funzionamento della Convenzione. La Conferenza delle Parti, l'organo supremo, esamina e valuta l'applicazione della Convenzione come pure gli effetti delle misure adottate. Essa può avvalersi dell'assistenza di organi sussidiari. Un tale organo è già stato istituito dalla Convenzione: *il Comitato della scienza e della tecnologia*. Questo organo sussidiario prenderà le misure necessarie affinché sia costituita una rete di istituzioni, organi e organismi esistenti che sostenga l'attuazione della Convenzione e che segua l'evoluzione tecnica e scientifica nel settore della desertificazione.

In occasione della sua prima seduta, prevista per l'inizio del 1997, la Conferenza delle Parti istituirà un Segretariato permanente. Nel frattempo, il Segretariato del Comitato di negoziazione fungerà da Segretariato interinale. La Svizzera ha proposto alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale di insediare il Segretariato permanente a Ginevra.

23 I quattro allegati della Convenzione

La Convenzione comprende quattro allegati concernenti l'attuazione a livello regionale. Tali allegati non erano previsti inizialmente, ma sono stati introdotti già nell'ambito della prima sessione del CIND, in seguito alle discussioni relative all'attuazione del principio «priorità per l'Africa». Le altre regioni, in particolare l'Asia e l'America latina, hanno quindi auspicato di disporre di un proprio allegato. La priorità per l'Africa si manifesta in un allegato dai contenuti e dalle forme più elaborati, nonché mediante provvedimenti urgenti a favore dei Paesi africani, che saranno resi operativi già prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

L'allegato concernente l'attuazione regionale in Africa comprende 19 articoli, che definiscono l'obiettivo dell'applicazione regionale, gli impegni e gli obblighi dei Paesi africani e dei Paesi donatori, l'ambito entro il quale vanno inseriti i programmi d'azione – ossia le politiche nazionali per uno sviluppo sostenibile –, la struttura e il contenuto dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali, l'assistenza e la cooperazione tecnica, come pure l'accesso alle tecnologie ambientali e il relativo trasferimento. Soltanto questo allegato contiene obblighi concreti in materia di contributi finanziari dei Paesi colpiti. Per quanto attiene all'attuazione dei programmi d'azione subregionali e regionali, determinate responsabilità potranno essere delegate a organizzazioni intergovernative regionali quali il «Comité Permanent Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel» (CILSS), l'«Union du Maghreb Arabe» (UMA), l'«Observatoire du Sahara et du Sahel» (OSS) ecc. Gli articoli 17, 18 e 19 presentano un nuovo approccio: è dato particolare rilievo all'impiego privilegiato di esperti locali, alla coordinazione tra i soggetti che svolgono un ruolo determinante nella lotta contro la desertificazione (Paesi donatori, governi, ONG, popolazioni locali), come pure alla sorveglianza dell'applicazione delle misure al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.

L'allegato concernente l'Asia comprende 8 articoli. Questo allegato è più corto e più generico di quello africano, in ragione delle differenze regionali presenti in questa zona e della minor intensità dei problemi di desertificazione rispetto all'Africa. Esso non prevede obblighi concreti, poiché i governi asiatici non intendevano essere vincolati a obblighi finanziari. In considerazione delle notevoli possibilità dei Paesi asiatici di mobilitare risorse locali nella lotta contro la desertificazione, l'articolo concernente le risorse finanziarie e i meccanismi finanziari è molto succinto.

L'allegato concernente l'America latina e i Caraibi è fondamentalmente simile a quello concernente l'Asia: comprende 7 articoli ed è a sua volta formulato in modo piuttosto generale. Esso si differenzia tuttavia dagli altri allegati, in quanto sottolinea il rapporto tra la desertificazione e il problema della diminuzione della diversità biologica, particolarmente sentito in questa regione.

L'allegato concernente il Mediterraneo settentrionale interessa in particolare la Grecia, il Portogallo e la Spagna e consta di 10 articoli. Esso si differenzia dagli altri privilegiando gli aspetti della desertificazione legati ai fattori naturali piuttosto che a quelli di natura socioeconomica. Viene inoltre specificato che i Paesi sviluppati colpiti della regione non hanno diritto a un sostegno finanziario nell'ambito della Convenzione. È l'unico allegato che auspica una coordinazione tra programmi d'azione subregionali e regionali.

24 Misure interinali

A complemento della Convenzione sono state adottate due risoluzioni.

La risoluzione sulle *disposizioni transitorie* disciplina i preparativi necessari al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace della Convenzione dopo la sua entrata in vigore.

La risoluzione concernente le *misure da prendere urgentemente per l'Africa* incoraggia tutti i Paesi a diffondere informazioni e a promuovere l'educazione e la sensibilizzazione della popolazione per quanto concerne gli obiettivi della Convenzione. Invita i Paesi africani colpiti ad elaborare quanto prima programmi d'azione nazionali e subregionali e i Paesi sviluppati ad apportare il loro sostegno. Essa invita inoltre le organizzazioni internazionali e multilaterali, come pure le organizzazioni intergovernative africane a fornire il loro sostegno e a mobilitare le risorse necessarie. Raccomanda quindi ai Paesi africani colpiti di designare organi di coordinamento a livello regionale e nazionale, nonché di creare formule di compartecipazione con i Paesi sviluppati, le organizzazioni economiche regionali e i rappresentanti pertinenti delle popolazioni locali colpite.

Esempio 4 *Stabilizzazione delle dune sull'isola di Boa Vista
(Capo Verde)*

Gli alisei, che soffiano quasi giornalmente, provocano siccità e minacciano di insabbiare la cittadina di Sal Rei, capoluogo di Boa Vista. I pascoli dell'isola sono sempre più ricoperti da dune simili a quelle presenti nel Sahara. Diventa dunque urgente contenere queste dune.

Dal 1977, la cooperazione svizzera allo sviluppo - in un primo tempo in collaborazione con un'ONG svizzera - sostiene un programma di stabilizzazione delle dune, integrato in un piano generale di sviluppo dell'isola. I lavori eseguiti sono i seguenti:

- Stabilizzazione della sabbia mediante staccionate artificiali allestite manualmente, senza l'ausilio di tecnologie costose. I materiali impiegati sono paletti di legno, filo metallico e foglie di palme dattilifere essiccate.
- Coltivazione di alberi e cespugli (oltre 1 milione di piante di diverse specie) nel suolo protetto dalle staccionate.
- Costruzione di un lungo muro di protezione contro la sabbia portata dal vento. La duna artificiale che si crea fuori dal muro rallenta il processo di desertificazione sull'isola.
- La costruzione di dighe, di muri a secco e di terrazzi contribuisce inoltre a frenare l'erosione e a preservare il terreno.

I lavori, cofinanziati dal governo e dalla popolazione capoverdiani, hanno consentito di diminuire notevolmente il pericolo d'insabbiamento e di aumentare la superficie utilizzabile a scopi agricoli, come pure la produzione di foraggio e di legna da ardere. I lavori eseguiti dalla popolazione hanno creato parallelamente una forte ripresa dell'occupazione.

3 Interesse della Svizzera alla ratifica della Convenzione

In occasione dell'UNCED di Rio de Janeiro, il nostro Paese si è dimostrato risoluto ad impegnarsi nella lotta contro i problemi ambientali più urgenti. La ratifica della presente Convenzione consente alla Svizzera di confermare, in un quadro internazionale, la sua solidarietà e il suo impegno politico.

Nel corso degli ultimi trent'anni, la Svizzera ha partecipato, mediante la sua cooperazione bilaterale allo sviluppo, a numerosi progetti di lotta contro la desertificazione. La Convenzione ci consentirà di mettere a frutto le esperienze acquisite con i nostri partner del Sud, in particolare i procedimenti relativi alla partecipazione della popolazione e al lavoro di base in essa citati.

La Svizzera è pure interessata a ratificare la Convenzione al fine di raggiungere un impiego ottimale grazie a una miglior coordinazione e collaborazione internazionali delle risorse finanziarie messe a disposizione dagli Stati colpiti e da diversi donatori, tra cui la Svizzera. La desertificazione può inoltre costituire, al pari di altri gravi problemi ambientali, la causa di tensioni, conflitti politici e migrazioni. L'attuazione della Convenzione rappresenta dunque un importante contributo alla soluzione di questi problemi.

Gli obiettivi della Convenzione, infine, corrispondono ai seguenti principi della politica estera svizzera (cfr. n. 6):

- articolo 5 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0);
- rapporto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta (FF 1994 I 130);
- rapporto del 7 marzo 1994 del Consiglio federale sulle relazioni Nord-Sud della Svizzera negli anni Novanta; in particolare n. 221: «Miglioramento delle condizioni-quadro per uno sviluppo sostenibile dei Paesi in sviluppo» (FF 1994 II 1106).

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Fino ad ora, la Svizzera ha già contribuito in modo determinante - soprattutto mediante la cooperazione bilaterale allo sviluppo - alla lotta contro la desertificazione. Annualmente, vengono versati a favore di questo settore - in senso stretto - circa 17 milioni di franchi, destinati principalmente ai progetti nell'Africa occidentale (regione del Sahel), in Pakistan e in India. Queste azioni verranno proseguite anche in futuro - in un ordine di grandezza analogo - e saranno finanziate mediante il credito quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 1994 II 849). Anche il finanziamento di eventuali nuovi programmi, istituiti nell'ambito dell'attuazione della Convenzione, sarà garantito dal credito quadro citato. La ratifica della Convenzione non comporterà dunque per la Svizzera alcun impegno finanziario supplementare.

La ratifica non avrà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

5 Programma di legislatura

Il programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1, n. 1.1.4) menziona esplicitamente la partecipazione alle attività internazionali volte a risolvere i problemi ambientali globali, quali la desertificazione, come uno degli obiettivi della politica estera svizzera. La Convenzione è in linea con queste finalità.

6 Conformità con il rapporto sulla politica estera e il rapporto del Consiglio federale sulle relazioni Nord-Sud della Svizzera negli anni Novanta («Linee direttrici Nord-Sud»)

Nel nostro rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta, abbiamo stabilito cinque obiettivi strategici, tra cui la tutela delle basi vitali naturali. Per il nostro Paese, i lavori successivi alla Conferenza di Rio, che sono di portata internazionale, sono particolarmente importanti. I problemi ambientali non possono infatti essere risolti mediante sforzi profusi da un solo Paese, come ad esempio la Svizzera. È quindi indispensabile una coordinazione internazionale. Il rapporto precisa inoltre che *«la tutela delle basi vitali naturali serve essenzialmente ad evitare l'insorgere di conflitti nonché a garantire la stabilità e la sicurezza»*. In tale contesto, l'intenzione di preservare il nostro Paese - mediante misure internazionali - dalle conseguenze di disastri ambientali che avvengono in altre regioni del pianeta (movimenti migratori transnazionali e transcontinentali, domanda crescente di aiuti urgenti in seguito a degrado ambientale ecc.) assume una particolare importanza. È dunque opportuno che in politica estera siano considerati gli aspetti ambientali. La presente Convenzione rappresenta uno degli strumenti a disposizione della Svizzera per realizzare tale politica.

Il nostro rapporto sulle relazioni Nord-Sud della Svizzera negli anni Novanta (Linee direttrici Nord-Sud) è stato elaborato parallelamente al rapporto sulla politica estera. In esso viene fatto rilevare che *«la povertà e l'industrializzazione possono divenire problemi ambientali globali che concerneranno anche le generazioni future»* e che *«lo sviluppo sostenibile è una condizione della riduzione efficace della povertà, della diminuzione della crescita demografica e della protezione dell'ambiente»*. La protezione del suolo e dell'acqua potabile rappresenta uno degli scopi prioritari del rapporto al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali. Viene anche sottolineata la necessità di appoggiare i Paesi in sviluppo in tale ambito. Questi principi sono parte integrante della presente Convenzione.

7 Rapporto con il diritto europeo

Per quanto attiene alla lotta contro la desertificazione, l'Unione europea (UE) persegue, in linea di massima, gli stessi obiettivi della Svizzera. Essa è convinta della necessità di lottare contro la desertificazione e da molto tempo s'impegna attivamente a livello internazionale per arrestare questo processo. La promozione, coordinata a livello internazionale, di misure atte ad affrontare i pro-

blemi ambientali regionali ed internazionali è espressamente inserita negli obiettivi generali dell'UE nel settore della protezione ambientale.

In considerazione delle competenze concorrenti tra le misure adottate dei singoli Stati membri nel settore ambientale e quelle già prese dall'UE in determinati ambiti della Convenzione, l'UE ha firmato la Convenzione il 14 ottobre 1994 in conformità con l'articolo 33 della stessa, il quale apre la partecipazione alle organizzazioni economiche regionali, e prevede di ratificarla.

8 Costituzionalità e basi legali

Il disegno di decreto federale concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, il quale conferisce alla Confederazione la competenza di stipulare trattati internazionali. Conformemente all'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, gli accordi internazionali con Stati esteri devono essere approvati dalle Camere federali. La Convenzione è denunciabile, non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Conformemente all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, dunque, il decreto federale non sottostà al referendum facoltativo.

Non s'impone alcuna modifica per la legislazione svizzera. L'attuazione della Convenzione si basa interamente sulla legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

Decreto federale*Disegno*

**concernente la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti
dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1995¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione delle Nazioni Unite del 17 giugno 1994 sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

7481

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa

Traduzione¹⁾

Le Parti della presente Convenzione,

affermando che gli esseri umani nelle zone colpite o minacciate sono al centro delle preoccupazioni nella lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccità,

ribadendo la viva preoccupazione suscitata nella comunità internazionale, compresi gli Stati e le organizzazioni internazionali, dalle conseguenze nefaste della desertificazione e della siccità,

coscienti che le zone aride, semi-aride e subumide secche considerate nel loro insieme costituiscono una parte importante delle terre emerse del globo, nonché l'habitat e la fonte di sussistenza di gran parte della popolazione mondiale, riconoscendo che la desertificazione e la siccità costituiscono un problema di dimensione mondiale poiché colpiscono tutte le regioni del mondo e che un'azione comune da parte della comunità internazionale s'impone per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità,

notando la forte proporzione di Paesi in sviluppo, in particolare di Paesi meno progrediti, tra quelli gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, e le conseguenze particolarmente tragiche di questi fenomeni in Africa,

notando anche che la desertificazione è provocata da interazioni complesse tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici,

considerando gli effetti del commercio e di alcuni aspetti pertinenti delle relazioni economiche internazionali sulla capacità dei Paesi colpiti di lottare in modo efficace contro la desertificazione,

coscienti che una crescita economica durevole, lo sviluppo sociale e l'eliminazione della povertà costituiscono delle priorità per i Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di durevolezza,

ricordando che la desertificazione e la siccità compromettono lo sviluppo sostenibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la povertà, una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l'insicurezza alimentare, nonché quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche,

apprezzando l'importanza degli sforzi che gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno profuso in passato per lottare contro la desertificazione e atte-

¹⁾ Dal testo originale francese.

nuare gli effetti della siccità, e dell'esperienza acquisita in materia, segnatamente nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per lottare contro la desertificazione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione nel 1977,

coscienti che, nonostante gli sforzi profusi in passato, i progressi registrati nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità sono stati deludenti e che un nuovo approccio più efficace è necessario a tutti i livelli nel quadro di uno sviluppo sostenibile,

riconoscendo la validità e la pertinenza delle decisioni adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e in particolare del programma Agenda 21 e del suo capitolo 12, che forniscono una base per la lotta contro la desertificazione,

ribadendo in questo contesto gli impegni assunti dai Paesi sviluppati, quali formulati nel capitolo 33 paragrafo 13 di Agenda 21,

ricordando la Risoluzione 47/188 dell'Assemblea generale, e in particolare la priorità che essa ha assegnato all'Africa, e tutte le altre risoluzioni, decisioni e programmi pertinenti delle Nazioni Unite concernenti la desertificazione e la siccità, nonché le dichiarazioni pertinenti dei Paesi africani e quelle dei Paesi di altre regioni,

ribadendo la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo che nel suo Principio 2 afferma che in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse secondo la loro politica in materia ambientale e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non provochino danni ambientali in altri Stati o in zone non sottostanti ad alcuna giurisdizione nazionale,

riconoscendo che i governi nazionali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità e che i progressi in questo campo dipendono dall'attuazione, nelle zone interessate, di programmi d'azione a livello locale,

riconoscendo pure l'importanza e la necessità di una cooperazione internazionale e di una compartecipazione nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccità,

riconoscendo inoltre l'importanza di fornire ai Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, mezzi efficaci, segnatamente risorse finanziarie importanti, compresi fondi nuovi e supplementari nonché un accesso alla tecnologia, senza di che risulterà loro difficile adempiere pienamente gli obblighi imposti dalla presente Convenzione,

preoccupati dagli effetti della desertificazione e della siccità sui Paesi colpiti d'Asia centrale e della Transcaucasia,

sottolineando il ruolo importante svolto dalle donne nelle regioni colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità, in particolare nelle zone rurali dei Paesi in svi-

luppo, e l'importanza di una totale partecipazione sia degli uomini sia delle donne a tutti i livelli ai programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità,

insistendo sul ruolo speciale svolto dalle organizzazioni non governative e da altre grandi collettività nei programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità,

avendo presente i rapporti tra la desertificazione e altri problemi ambientali di dimensione mondiale ai quali la comunità internazionale e le comunità nazionali devono far fronte,

avendo pure presente il contributo che la lotta contro la desertificazione può fornire per raggiungere gli obiettivi della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della Convenzione sulla diversità biologica e di altre convenzioni connesse relative all'ambiente,

ritenendo che le strategie di lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccità saranno più efficaci se poggiano su un'osservazione sistematica seria e su conoscenze scientifiche rigorose, e se sono continuamente riesaminate,

riconoscendo il bisogno urgente di migliorare l'efficacia e il coordinamento della cooperazione internazionale per facilitare l'attuazione di piani e priorità nazionali,

risolte a prendere misure adeguate per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, nell'interesse delle generazioni presenti e future, hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Introduzione

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) il termine «desertificazione» designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane;
- b) l'espressione «lotta contro la desertificazione» designa le attività connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a:
 - i) prevenire e/o ridurre il degrado delle terre,
 - ii) ripristinare le terre parzialmente degradate e
 - iii) restaurare le terre desertificate;
- c) il termine «siccità» designa il fenomeno naturale che si produce allorché le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree;

- d) l'espressione «attenuazione degli effetti della siccità» designa le attività connesse alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della società e dei sistemi naturali di fronte alla siccità nel quadro della lotta contro la desertificazione;
- e) il termine «terre» designa il sistema bioprodotivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri esseri viventi e i fenomeni ecologici e idrologici che si producono all'interno di questo sistema;
- f) l'espressione «degrado delle terre» designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, della produttività biologica o economica e della complessità delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito all'utilizzazione delle terre o di uno o più fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all'attività dell'uomo e ai suoi modi d'insediamento, tra i quali:
- i) l'erosione del suolo provocata dal vento e/o dall'acqua,
 - ii) il deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o economiche dei suoli, e
 - iii) la scomparsa a lungo termine della vegetazione naturale;
- g) l'espressione «zone aride, semi-aride e subumide secche» designa le zone, escluse le zone artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipitazioni annuali e l'evapotraspirazione possibile si situa in un intervallo tra 0,05 e 0,65;
- h) l'espressione «zone colpite» designa le zone aride, semi-aride e/o subumide secche colpite o minacciate dalla desertificazione;
- i) l'espressione «Paesi colpiti» designa i Paesi in cui la totalità o una parte delle terre sono colpite;
- j) l'espressione «organizzazione d'integrazione economica regionale» designa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che ha competenza per quanto attiene alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente abilitata, secondo le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o ad aderirvi;
- k) l'espressione «Paesi sviluppati Parte» designa i Paesi sviluppati Parte e le organizzazioni d'integrazione economica regionale composte di Paesi sviluppati.

Articolo 2 Obiettivo

1. La presente Convenzione ha lo scopo di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con il programma

Agenda 21, nell'ottica di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite.

2. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà applicare strategie integrate a lungo termine incentrate simultaneamente, nelle zone colpite, sul miglioramento della produttività delle terre e sul ristabilimento, la conservazione e una gestione sostenibile delle risorse in terre e in acqua, e che permettano in definitiva di migliorare le condizioni di vita, in particolare a livello delle collettività.

Articolo 3 Principi

Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e per applicarne le disposizioni, le Parti si attengono tra l'altro ai seguenti principi:

- a) le Parti dovrebbero assicurarsi che le decisioni concernenti la concezione e l'esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità siano prese con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e che ai livelli superiori sia creato un contesto propizio per facilitare l'azione ai livelli nazionale e locale;
- b) le Parti dovrebbero, in spirito di solidarietà e di compartecipazione internazionali, migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregionale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche ove sono necessarie;
- c) le Parti dovrebbero, in uno spirito di compartecipazione, istituire una cooperazione tra i poteri pubblici a tutti i livelli, le collettività, le organizzazioni non governative e i gestori delle terre per far meglio capire, nelle zone colpite, la natura e il valore della terra e delle rare risorse idriche, nonché per promuovere uno sfruttamento durevole di queste risorse;
- d) le Parti dovrebbero prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli meno progrediti.

Parte seconda Disposizioni generali

Articolo 4 Obblighi generali

1. Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, individualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo quanto conviene, ponendo l'accento sulla necessità di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli.

2. Per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione, le Parti:

- a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccità;
- b) prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della

presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d'indebitamento, al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile;

- c) integrano le strategie d'eliminazione della povertà nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità;
 - d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Convenzione, negli ambiti della protezione dell'ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccità;
 - e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale;
 - f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti;
 - g) stabiliscono meccanismi istituzionali, se è il caso, tenendo presente la necessità di evitare doppij; e
 - h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.
3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione.

Articolo 5 Obblighi dei Paesi Parte colpiti

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 4, i Paesi Parte colpiti si impegnano a:

- a) accordare debita priorità alla lotta contro la desertificazione e all'attenuazione della siccità, e a devolvervi risorse sufficienti in rapporto con la loro situazione e i loro mezzi;
- b) stabilire strategie e priorità, nell'ambito dei piani o delle politiche di sviluppo sostenibile, per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
- c) operare per rimuovere le cause profonde della desertificazione e a prestare attenzione particolare ai fattori socio-economici che contribuiscono a tale fenomeno;
- d) sensibilizzare le popolazioni locali, in particolare le donne e i giovani, e facilitare la loro partecipazione, con l'appoggio delle organizzazioni non governative, all'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità; e
- e) creare un contesto propizio rafforzando, secondo quanto conviene, la pertinente legislazione e, qualora non esista, adottando nuove leggi e elaborando nuove politiche a lungo termine e nuovi programmi d'azione.

Articolo 6 Obblighi dei Paesi Parte sviluppati

Oltre agli obblighi generali loro imposti dall'articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a:

- a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
- b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità;
- c) favorire la mobilitazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 b) dell'articolo 20;
- d) incoraggiare la mobilitazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e
- e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacità appropriate.

Articolo 7 Priorità all'Africa

Nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti accordano priorità ai Paesi Parte colpiti dell'Africa, tenuto conto della situazione particolare vigente in questa regione, senza tuttavia trascurare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni.

Articolo 8 Relazioni con altre convenzioni

1. Le Parti promuovono il coordinamento delle attività svolte in virtù della Convenzione e, se ne sono Parti, in virtù di altri accordi internazionali pertinenti, segnatamente la Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla biodiversità, al fine di trarre il miglior profitto dalle attività previste da ogni accordo pur evitando i doppioni. Le Parti incoraggiano l'esecuzione di programmi comuni, in particolare nell'ambito della ricerca, della formazione, del monitoraggio nonché della raccolta e dello scambio d'informazioni, nella misura in cui queste attività possano aiutare a raggiungere gli obiettivi degli accordi in questione.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non incidono affatto sui diritti e sugli obblighi di qualsiasi Parte connessi ad un accordo bilaterale, regionale o internazionale cui quest'ultima si sia vincolata prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Parte terza**Programmi d'azione, cooperazione scientifica e tecnica e misure d'appoggio****Sezione 1: Programmi d'azione****Articolo 9** Approccio generale

1. Per adempiere gli obblighi loro imposti dall'articolo 5, i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, e, nell'ambito dell'allegato pertinente concernente l'attuazione a livello regionale o in un altro ambito, qualsiasi altro Paese Parte colpito che abbia informato per scritto il Segretariato permanente della sua intenzione di elaborare un programma d'azione nazionale elaborano, pubblicano o eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali, servendosi o profittando quanto possibile dei piani e programmi in corso che danno buoni risultati, e programmi d'azione subregionali e regionali, per farne l'elemento centrale della strategia di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità. Questi programmi saranno aggiornati nel quadro di un processo partecipativo permanente, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'azione svolta sul terreno nonché dei risultati della ricerca. La preparazione dei programmi nazionali avverrà in stretto coordinamento con gli altri lavori d'elaborazione di politiche nazionali di sviluppo sostenibile.

2. Nell'ambito delle differenti forme di aiuto da loro apportare conformemente all'articolo 6, i Paesi Parte sviluppati accordano prioritariamente, come convenuto, un appoggio ai programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa, sia direttamente sia per il tramite d'organizzazioni multilaterali competenti, sia in entrambi i modi simultaneamente.

3. Le Parti promuovono gli organi, fondi e programmi del sistema delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative competenti, gli istituti d'insegnamento, la comunità scientifica e le organizzazioni non governative in grado di cooperare, conformemente al loro mandato e alle loro capacità, a sostenere l'elaborazione, l'attuazione e il controllo operativo dei programmi d'azione.

Articolo 10 Programmi d'azione nazionali

1. I programmi d'azione nazionali hanno lo scopo d'identificare i fattori che contribuiscono alla desertificazione e i provvedimenti concreti da adottare per lottare contro quest'ultima e per attenuare gli effetti della siccità.

2. I programmi d'azione nazionali precisano il ruolo che spetta rispettivamente allo Stato, agli enti locali e ai gestori delle terre nonché le risorse disponibili e necessarie. Devono inoltre:

- a) definire strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, porre l'accento sull'attuazione ed essere integrati alle politiche nazionali di sviluppo sostenibile;

- b) poter essere modificati in funzione dell'evoluzione della situazione ed essere sufficientemente flessibili a livello locale per adattarsi alle differenti condizioni socio-economiche, biologiche e geofisiche;
- c) prestare attenzione particolare all'applicazione di misure preventive per le terre che non sono ancora degradate o che lo sono soltanto leggermente;
- d) rafforzare le capacità climatologiche, meteorologiche e idrologiche nazionali e i mezzi per lanciare allarmi precoci di siccità;
- e) promuovere politiche e rafforzare i quadri istituzionali atti a permettere di sviluppare la cooperazione e il coordinamento, in spirito di compartecipazione, tra la comunità dei donatori, i poteri pubblici a tutti i livelli, le popolazioni locali e i gruppi comunitari, e facilitare l'accesso delle popolazioni locali all'informazione e alle tecnologie appropriate;
- f) prevedere la partecipazione effettiva ai livelli locale, nazionale e regionale d'organizzazioni non governative e delle popolazioni locali, e in particolare degli utenti delle risorse, segnatamente i coltivatori e i pastori e le organizzazioni che li rappresentano, facendo posto in uguale misura alle donne e agli uomini, alla pianificazione delle politiche, al processo decisionale nonché all'attuazione e all'esame dei programmi d'azione nazionali; e
- g) prevedere l'obbligo di fare il punto, ad intervalli regolari, sull'attuazione di tali programmi e presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

3. I programmi d'azione nazionali possono prevedere segnatamente tutte o parte delle misure qui di seguito per prevenire ed attenuare gli effetti della siccità:

- a) la creazione di sistemi d'allarme precoce, comprese le installazioni locali e nazionali e i sistemi comuni ai livelli subregionale e regionale, nonché meccanismi per aiutare le persone trasferite per ragioni ecologiche, e/o il loro rafforzamento, secondo quanto conviene;
- b) il rafforzamento dei dispositivi preventivi e di gestione delle situazioni di siccità, compresi i piani d'intervento urgente ai livelli locale, nazionale, subregionale e regionale, tenendo conto sia delle previsioni climatiche stagionali sia delle previsioni annuali;
- c) l'attuazione e/o il rafforzamento, secondo quanto conviene, di sistemi di sicurezza alimentare, comprese le installazioni di deposito e di commercializzazione, in particolare in zone rurali;
- d) l'elaborazione di progetti miranti a promuovere nuovi mezzi d'esistenza suscettibili di assicurare redditi nelle zone soggette alla siccità; e
- e) l'elaborazione di programmi d'irrigazione durevoli per le colture e l'allevamento.

4. Tenuto conto della situazione di ogni Paese Parte colpito e dei suoi propri bisogni, i programmi d'azione nazionali prevedono tra l'altro, secondo quanto conviene, provvedimenti in tutti o parte degli ambiti prioritari qui di seguito, che hanno un rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità nelle zone colpite e concernono le loro popolazioni: promozione di nuovi mezzi d'esistenza e miglioramento del contesto economico

nazionale nell'ottica di consolidare i programmi di eliminazione della povertà e di sicurezza alimentare, dinamica demografica, gestione durevole delle risorse naturali, pratiche agricole ecologicamente durevoli, valorizzazione ed utilizzazione efficace di diverse fonti energetiche, quadri istituzionali e giuridici, rafforzamento dei mezzi di valutazione e di monitoraggio, segnatamente con la creazione di servizi idrologici e meteorologici, e rafforzamento delle capacità, educazione e sensibilizzazione del pubblico.

Articolo 11 Programmi d'azione subregionali e regionali

I Paesi Parte colpiti si consultano e cooperano per elaborare, secondo quanto conviene, conformemente agli allegati pertinenti concernenti l'attuazione a livello regionale, programmi d'azione subregionali e regionali al fine di armonizzare, completare e rendere più efficaci i programmi nazionali. Le disposizioni dell'articolo 10 si applicano *mutatis mutandis* ai programmi subregionali e regionali. Questa cooperazione può estendersi anche all'applicazione di programmi congiunti stabiliti di comune intesa per la gestione durevole delle risorse naturali transfrontaliere, la collaborazione scientifica e tecnica e il rafforzamento delle istituzioni competenti.

Articolo 12 Cooperazione internazionale

I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunità internazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell'attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonché alla ricerca-sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d'informazioni e alle risorse finanziarie.

Articolo 13 Sostegno all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione

1. I provvedimenti destinati a sostenere i programmi d'azione in applicazione dell'articolo 9 comprendono tra l'altro:

- a) una cooperazione finanziaria intesa ad assicurare ai programmi d'azione una prevedibilità tale da permettere la necessaria pianificazione a lungo termine;
- b) l'elaborazione e l'utilizzazione di meccanismi di cooperazione che offrano migliori possibilità di sostegno a livello locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, al fine di favorire la riproduzione, se è il caso, delle attività che hanno avuto successo nell'ambito di programmi pilota;
- c) una maggiore flessibilità nella concezione, nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti, conformemente all'approccio sperimentale, iterativo, che si addice ad un'azione a livello degli enti locali fondata sulla partecipazione; e
- d) secondo quanto conviene, procedure amministrative e budgettarie atte a rafforzare l'efficacia della cooperazione e dei programmi di sostegno.

2. Tale sostegno ai Paesi Parte in sviluppo è concesso prioritariamente ai Paesi Parte africani e ai Paesi Parte meno progrediti.

Articolo 14 Coordinamento ai livelli dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi d'azione

1. Le Parti collaborano strettamente, direttamente e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, al fine di elaborare e attuare i programmi d'azione.

2. Le Parti stabiliscono, in particolare ai livelli nazionale e locale, meccanismi operativi atti a garantire il migliore coordinamento possibile tra i Paesi Parte sviluppati, i Paesi Parte in sviluppo e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, al fine di evitare i doppioni, di armonizzare gli interventi e gli approcci e di ottimizzare l'effetto dell'aiuto. Nei Paesi Parte in sviluppo ci si concentrerà prioritariamente a coordinare le attività relative alla cooperazione internazionale al fine di raggiungere il massimo d'efficacia nell'utilizzazione delle risorse, di assicurare un aiuto adeguato e di facilitare l'attuazione dei programmi nazionali e il rispetto delle priorità ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 15 Allegati concernenti l'attuazione a livello regionale

Gli elementi da integrarsi nei programmi d'azione sono scelti e adattati in funzione delle caratteristiche socio-economiche, geografiche e climatiche dei Paesi Parte o delle regioni colpite, nonché del loro livello di sviluppo. Direttive per l'elaborazione dei programmi d'azione, che precisano l'orientamento e il contenuto di questi ultimi per le differenti subregioni e regioni, sono formulate negli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale.

Sezione 2: Cooperazione scientifica e tecnica

Articolo 16 Raccolta, analisi e scambio d'informazioni

Le Parti convengono, a seconda delle loro rispettive capacità, di integrare e coordinare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni pertinenti concernenti periodi di breve e di lunga durata per garantire il monitoraggio del degrado delle terre nelle zone colpite e per meglio comprendere e valutare i fenomeni e gli effetti della siccità e della desertificazione. Ciò contribuirebbe segnatamente alla creazione di un sistema d'allarme precoce e di pianificazione preventiva per i periodi di variazioni climatiche sfavorevoli in una forma suscettibile di applicazione pratica per gli utenti a tutti i livelli, segnatamente da parte delle popolazioni locali. A tal fine, le Parti, secondo quanto conviene:

- a) facilitano e consolidano il funzionamento della rete mondiale d'istituzioni e d'installazioni per la raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni nonché il monitoraggio a tutti i livelli, considerato che la suddetta rete deve:
 - i) cercare di utilizzare norme e sistemi compatibili,

- ii) includere i dati e le stazioni appropriate, comprese quelle nelle zone remote,
 - iii) utilizzare e diffondere le tecnologie moderne di raccolta, trasmissione e valutazione dei dati sul degrado delle terre, e
 - iv) consolidare i legami tra i centri di dati e d'informazione nazionali, subregionali e regionali e le fonti d'informazione mondiali;
- b) si assicurano che le attività di raccolta, analisi e scambio d'informazioni rispondono ai bisogni degli enti locali e a quelli delle istanze decisionali, nell'intento di risolvere problemi specifici, e provvedono affinché gli enti locali vi partecipino;
 - c) sostengono e sviluppano i programmi e progetti bilaterali e multilaterali intesi a definire, attuare, valutare e finanziare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni, comprese tra l'altro serie integrate d'indicatori fisici, biologici, sociali ed economici;
 - d) traggono pienamente profitto dalle capacità delle organizzazioni intergovernative e non governative competenti, in particolare per diffondere le informazioni e i risultati di esperienze pertinenti presso gruppi di destinatari nelle differenti regioni;
 - e) prestano debita importanza alla raccolta, all'analisi e allo scambio di dati socio-economici, nonché alla loro integrazione ai dati fisici e biologici;
 - f) scambiano e comunicano apertamente e tempestivamente la totalità delle informazioni che emanano da tutte le fonti pubbliche che concernono la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità; e
 - g) fatte salve le disposizioni delle loro legislazioni e/o delle loro politiche nazionali, scambiano informazioni sulle conoscenze tradizionali e locali provvedendo ad assicurare debitamente la protezione e facendo profittare in modo adeguato la popolazione locale interessata dei vantaggi che ne risultano, in modo equo e secondo modalità stabilite di comune intesa.

Articolo 17 Ricerca-sviluppo

1. Le Parti s'impegnano, a seconda delle loro rispettive capacità, a favorire la cooperazione tecnica e scientifica negli ambiti della lotta contro la desertificazione e dell'attenuazione degli effetti della siccità per il tramite delle istituzioni competenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale. A tal fine sostengono le attività di ricerca che:

- a) aiutano a meglio capire i processi che conducono alla desertificazione e alla siccità nonché l'impatto e il ruolo rispettivo dei fattori naturali e umani che ne sono all'origine, al fine di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità e di giungere ad una migliore produttività nonché ad un'utilizzazione e ad una gestione durevoli delle risorse;
- b) corrispondono a obiettivi ben definiti, intesi a soddisfare i bisogni specifici delle popolazioni locali, e permettono di trovare e di applicare soluzioni tali da migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle zone colpite;

- c) salvaguardano, integrano e valorizzano le conoscenze, capacità operative e pratiche locali e tradizionali e ne confermano la validità garantendo, conformemente alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali rispettive, che i detentori di tali conoscenze traggono direttamente profitto, in modo equo e secondo modalità stabilite di comune intesa, da qualsiasi sfruttamento commerciale che ne fosse fatto o da qualsiasi progresso tecnologico che ne derivasse;
- d) sviluppano e consolidano le capacità di ricerca nazionali, subregionali e regionali nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente in Africa, compreso lo sviluppo delle competenze locali e il rafforzamento delle capacità appropriate, soprattutto nei Paesi in cui l'infrastruttura della ricerca è debole, prestando particolare attenzione alla ricerca socio-economica pluridisciplinare e partecipativa;
- e) tengono conto, se è il caso, dei rapporti tra la povertà, le migrazioni dovute a fattori ecologici e la desertificazione;
- f) favoriscono l'attuazione di programmi di ricerca svolti congiuntamente da organismi di ricerca nazionali, subregionali, regionali ed internazionali sia nel settore pubblico che nel settore privato, per stabilire, grazie alla partecipazione effettiva delle popolazioni e degli enti locali, migliori tecnologie, poco costose ed accessibili ai fini di uno sviluppo sostenibile; e
- g) permettono di accrescere le risorse idriche disponibili nelle zone colpite, per il tramite segnatamente della provocazione artificiale della pioggia.

2. Le priorità in materia di ricerca per le differenti regioni e subregioni, che variano in funzione della situazione locale, dovrebbero essere indicate nei programmi d'azione. La Conferenza delle Parti riesamina periodicamente tali priorità, fondandosi sui pareri del Comitato della scienza e della tecnologia.

Articolo 18 Trasferimento, acquisizione, adattamento e approntamento di tecnologie

1. Le Parti s'impegnano, come hanno convenuto di comune intesa e conformemente alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali, a promuovere, finanziare e/o facilitare il finanziamento del trasferimento, dell'acquisizione, dell'adattamento e dell'approntamento di tecnologie ecologicamente razionali, economicamente sostenibili e socialmente accettabili per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, al fine di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite. Tale cooperazione è condotta a livello bilaterale o multilaterale, secondo quanto conviene, e in modo che le Parti traggano pienamente profitto dalle capacità delle organizzazioni intergovernative e non governative. In particolare le Parti:

- a) utilizzano pienamente i sistemi e i centri d'informazione appropriati esistenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per la diffusione d'informazioni sulle tecnologie disponibili, le loro fonti, i rischi che presentano per l'ambiente e le condizioni generali nelle quali possono essere acquisite;

- b) facilitano l'accesso, in particolare dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, a condizioni favorevoli, segnatamente a condizioni concessionali preferenziali, come hanno convenuto di comune intesa, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, alle tecnologie che meglio si prestano ad un'applicazione pratica corrispondente ai bisogni specifici delle popolazioni locali, prestando attenzione particolare alle ripercussioni sociali, culturali ed economiche di tali tecnologie e al loro impatto sull'ambiente;
- c) facilitano la cooperazione tecnologica tra i Paesi Parte colpiti grazie ad un'assistenza finanziaria o ad altri mezzi appropriati;
- d) estendono la cooperazione tecnologica con i Paesi in sviluppo colpiti che sono Parti della presente Convenzione, compresa, se è il caso, la cooperazione sotto forma di imprese in comune, segnatamente nei settori che contribuiscono ad offrire nuovi mezzi d'esistenza; e
- e) prendono debite disposizioni per instaurare sui mercati nazionali condizioni e provvedimenti d'incentivazione, fiscali o di altra natura, tali da favorire l'approntamento, il trasferimento, l'acquisizione e l'adattamento di tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche appropriate, comprese le disposizioni per garantire una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le Parti, a seconda delle loro rispettive capacità e conformemente alle loro legislazioni e/o alle loro politiche nazionali, proteggono, si adoperano per promuovere e utilizzano in particolare le tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali e locali. A tal fine si impegnano a:

- a) repertoriare tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche nonché le loro utilizzazioni potenziali, con la partecipazione delle popolazioni locali, e diffondere le informazioni corrispondenti, secondo quanto conviene, cooperando con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti;
- b) assicurare che tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche siano adeguatamente protette e che le popolazioni locali profittino direttamente, in modo equo e come convenuto di comune intesa, di qualsiasi sfruttamento commerciale che ne fosse fatto o di qualsiasi sviluppo tecnologico che ne derivasse;
- c) incoraggiare e sostenere attivamente il miglioramento e la diffusione di tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche o l'approntamento, a partire da queste ultime, di nuove tecnologie;
- d) facilitare, secondo quanto conviene, l'adattamento di tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche, in modo che possano essere largamente utilizzate, ed integrarle, ove occorra, alle tecnologie moderne.

Sezione 3: Misure di sostegno

Articolo 19 Rafforzamento delle capacità, educazione e sensibilizzazione del pubblico

1. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle capacità - ovverossia del rafforzamento delle istituzioni, della formazione e dello sviluppo delle attitudini locali e nazionali pertinenti - per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Si adoperano per promuovere, secondo quanto conviene, il rafforzamento delle capacità:

- a) grazie a una piena partecipazione della popolazione locale a tutti i livelli, in particolare a livello locale, specialmente delle donne e dei giovani, con la cooperazione di organizzazioni non governative e locali;
- b) rafforzando le capacità di formazione e di ricerca a livello nazionale nel campo della desertificazione e della siccità;
- c) creando servizi di sostegno a di vulgarizzazione, e/o rafforzandoli, per una diffusione più efficace delle tecnologie e dei metodi pertinenti, istruendo vulgarizzatori e membri delle organizzazioni rurali ai metodi partecipativi della conservazione e dell'utilizzazione durevole delle risorse naturali;
- d) incoraggiando l'utilizzazione e la diffusione delle conoscenze, capacità operative e pratiche delle popolazioni locali nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica, ogni volta ciò sia possibile;
- e) adattando se necessario le tecnologie ecologicamente razionali e i metodi tradizionali d'agricoltura e di pastorizia pertinenti alle condizioni socio-economiche moderne;
- f) fornendo un'istruzione appropriata relativa all'utilizzazione delle fonti energetiche sostitutive, in particolare delle fonti energetiche rinnovabili, e fornendo debite tecnologie al fine, segnatamente, di ridurre la dipendenza nei riguardi della legna da ardere;
- g) grazie alla cooperazione, come hanno convenuto di comune intesa, in vista di rafforzare la capacità dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, di stabilire ed eseguire programmi nell'ambito della raccolta, dell'analisi e dello scambio d'informazioni, in applicazione dell'articolo 16;
- h) grazie a formule innovatrici destinate a promuovere nuovi mezzi d'esistenza, compresa l'istruzione per acquisire nuove qualifiche;
- i) formando persone capaci di decidere e di gestire nonché personale incaricato della raccolta e dell'analisi di dati, della diffusione e dell'impiego delle informazioni concernenti la siccità fornite dai sistemi di allarme precoce, e della produzione alimentare;
- j) grazie ad un migliore funzionamento delle istituzioni e dei quadri giuridici nazionali esistenti e, se necessario, grazie alla creazione di nuove istituzioni e di nuovi quadri nonché al rafforzamento della pianificazione delle strategie e della gestione; e

k) mediante programmi di scambio di personale destinati a rafforzare le capacità nei Paesi Parte colpiti grazie ad un processo interattivo di apprendimento e di studio a lungo termine.

2. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, effettuano, in cooperazione con le altre Parti e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, secondo quanto conviene, un esame pluridisciplinare delle capacità e installazioni disponibili a livello locale e nazionale, e delle possibilità di rafforzarle.

3. Le Parti cooperano tra loro e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, nonché con organizzazioni non governative, per intraprendere e sostenere programmi di sensibilizzazione e d'educazione del pubblico nei Paesi Parte colpiti e, se è il caso, nei Paesi Parte non colpiti al fine di far meglio capire quali sono le cause e gli effetti della desertificazione e della siccità e quanto sia importante raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione. A tal fine esse:

- a) organizzano campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico;
- b) si adoperano per promuovere in modo permanente l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti, nonché un'ampia partecipazione di quest'ultimo alle attività educative e di sensibilizzazione;
- c) promuovono la creazione di associazioni che contribuiscono a sensibilizzare il pubblico;
- d) approntano e scambiano materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico, possibilmente nelle lingue locali, scambiano e distaccano esperti per istruire il personale dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, all'attuazione di programmi educativi e di sensibilizzazione, e traggono pienamente profitto dal materiale educativo disponibile negli organismi internazionali competenti;
- e) valutano i bisogni in materia di educazione nelle zone colpite, elaborano programmi scolastici appropriati e sviluppano a seconda dei bisogni programmi educativi e d'alfabetizzazione degli adulti e le possibilità offerte a ciascuno, in particolare alle ragazze e alle donne, per identificare, conservare nonché utilizzare e gestire durevolmente le risorse naturali delle zone colpite; e
- f) elaborano programmi partecipativi pluridisciplinari che integrano la sensibilizzazione ai problemi di desertificazione e di siccità nei sistemi d'educazione e nei programmi d'insegnamento extrascolastici, d'istruzione degli adulti, di tele-insegnamento e di insegnamento pratico.

4. La Conferenza delle Parti costituisce e/o rafforza reti di centri regionali d'educazione e di formazione per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Queste reti sono coordinate da un'istituzione creata o designata a questo effetto al fine di istruire il personale scientifico, tecnico e di gestione e di rafforzare le istituzioni incaricate dell'educazione e dell'istruzione nei Paesi Parte colpiti, ove occorra, per l'armonizzazione dei programmi e l'organizzazione di scambi di esperienze tra tali istituzioni. Queste reti cooperano

strettamente con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, per evitare doppioni.

Articolo 20 Risorse finanziarie

1. Vista l'importanza fondamentale dei mezzi di finanziamento per raggiungere l'obiettivo della Convenzione, le Parti non lesineranno alcuno sforzo, nella misura delle loro capacità, per fare in modo che risorse finanziarie adeguate siano stanziati in favore di programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità.

2. A tal fine, i Paesi Parte sviluppati, pur conferendo priorità ai Paesi africani colpiti, Parti della presente Convenzione, e senza trascurare neppure i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni, conformemente all'articolo 7, s'impegnano a:

- a) mobilitare importanti risorse finanziarie, anche sotto forma di doni e prestiti a condizioni concessionali, per sostenere l'attuazione di programmi destinati a lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
- b) promuovere la mobilitazione di risorse finanziarie adeguate, prevedibili e a tempo debito, compresi nuovi fondi e fondi addizionali forniti dal Fondo mondiale per l'ambiente per finanziare i costi supplementari convenuti delle attività inerenti alla desertificazione e attinenti ai suoi quattro principali ambiti d'azione, conformemente alle disposizioni pertinenti dello strumento istitutivo di detto Fondo;
- c) facilitare grazie alla cooperazione internazionale il trasferimento di tecnologia, di conoscenze e di capacità operative; e
- d) studiare, in cooperazione con i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, metodi innovatori e possibili incitazioni per mobilitare e convogliare risorse, comprese quelle di fondazioni, organizzazioni non governative e altri enti del settore privato, in particolare le conversioni di crediti e di altri mezzi innovatori che permettano di accrescere il finanziamento riducendo l'onere del debito esterno dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa.

3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, tenuto conto dei loro mezzi, s'impegnano a mobilitare risorse finanziarie adeguate per attuare i loro programmi d'azione nazionali.

4. Quando mobilitano risorse finanziarie, le Parti si adoperano per utilizzare pienamente e per continuare a migliorare qualitativamente tutti i meccanismi e le fonti di finanziamento nazionali, bilaterali e multilaterali ricorrendo a consorzi, programmi comuni e a finanziamenti paralleli, e ricercano la partecipazione dei meccanismi e fonti di finanziamento del settore privato, segnatamente quelli delle organizzazioni non governative. A tal fine le Parti utilizzano pienamente i meccanismi operativi stabiliti in applicazione dell'articolo 14.

5. Al fine di mobilitare le risorse finanziarie di cui i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, hanno bisogno per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, le Parti:

- a) razionalizzano e rafforzano la gestione delle risorse già stanziare per la lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccità utilizzandole in modo più efficace ed efficiente, valutando il loro successo e i loro fallimenti, eliminando gli ostacoli al loro impiego efficace e, laddove è necessario, riorientando i programmi alla luce dell'approccio integrato a lungo termine adottato in virtù della presente Convenzione;
- b) prestano debita priorità e attenzione, in seno agli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie, dispositivi e fondi multilaterali, comprese le banche e i fondi regionali di sviluppo, al sostegno ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, per attività che fanno progredire l'attuazione della Convenzione, segnatamente programmi d'azione da essi intrapresi nel quadro degli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale; e
- c) esaminano i mezzi mediante i quali la cooperazione regionale e subregionale può essere rafforzata per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale.

6. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire, a titolo volontario, le conoscenze, le capacità operative e le tecniche concernenti la desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione.

7. Nell'adempiere gli obblighi che spettano loro a norma della Convenzione, compresi in particolare quelli che si riferiscono alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, i Paesi Parte sviluppati aiuteranno in modo significativo i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente quelli d'Africa, ad adempiere pienamente i loro obblighi secondo la Convenzione. Nell'adempiere i loro obblighi, i Paesi Parte sviluppati dovrebbero tenere pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono le prime priorità dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente quelli d'Africa.

Articolo 21 Meccanismi finanziari

1. La Conferenza delle Parti favorisce la disponibilità di meccanismi finanziari ed incoraggia tali meccanismi ad adoperarsi per provvedere affinché i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, dispongano di un massimo di fondi per attuare la Convenzione. A tal fine la Conferenza delle Parti prevede tra l'altro, in vista della loro adozione, metodi e politiche per:

- a) facilitare la messa a disposizione dei fondi necessari ai livelli nazionale, subregionale, regionale o mondiale per le attività svolte conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione;
- b) favorire gli approcci, meccanismi e accordi fondati su diverse fonti di finanziamento nonché la loro valutazione, conformemente all'articolo 20;

- c) fornire regolarmente alle Parti interessate e alle organizzazioni intergovernative e non governative competenti, al fine di facilitare il coordinamento tra loro, informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento;
- d) facilitare, secondo quanto conviene, la creazione di meccanismi, quali fondi nazionali relativi alla desertificazione, compresi quelli che fanno ricorso alla partecipazione di organizzazioni non governative, per convogliare rapidamente ed in modo efficace le risorse finanziarie a livello locale nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione; e
- e) rafforzare i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale, in particolare in Africa, per sostenere più efficacemente l'attuazione della Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti incoraggia pure l'apporto, per il tramite dei diversi meccanismi del sistema delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie multilaterali, di un sostegno ai livelli nazionale, subregionale e regionale per le attività che permettono ai Paesi Parte in sviluppo di assolvere gli obblighi che spettano loro in virtù della Convenzione.

3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, utilizzano e, qualora necessario, stabiliscono e/o rafforzano meccanismi nazionali di coordinamento integrati nei programmi nazionali di sviluppo e in grado di assicurare l'utilizzazione razionale di tutte le risorse finanziarie disponibili. Fanno pure capo a processi fondati sulla partecipazione, che ricorrono ad organizzazioni non governative, ai gruppi locali e al settore privato, per trovare fondi, per elaborare e attuare programmi ed assicurare ai gruppi a livello locale l'accesso ai finanziamenti. Queste azioni possono essere perfezionate mediante un coordinamento migliore e una programmazione flessibile da parte di coloro che forniscono un aiuto.

4. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei meccanismi finanziari esistenti, un meccanismo mondiale incaricato di incoraggiare le azioni che permettono di mobilitare e convogliare, a profitto dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, risorse finanziarie importanti, segnatamente per il trasferimento di tecnologia sotto forma di doni e/o a condizioni di favore o ad altre condizioni, è istituito dalla presente Convenzione. Questo Meccanismo mondiale funziona sotto l'autorità e la condotta della Conferenza delle Parti ed è responsabile nei suoi confronti.

5. La Conferenza delle Parti designa, in occasione della sua prima sessione, un'organizzazione per insediare il Meccanismo mondiale. La Conferenza delle Parti e l'organizzazione designata convengono delle modalità relative a tale Meccanismo mondiale per provvedere segnatamente affinché esso:

- a) identifichi i programmi di cooperazione bilaterali e multilaterali pertinenti che sono disponibili per attuare la Convenzione e ne allestisca l'inventario;
- b) fornisca, alle Parti che ne fanno richiesta, pareri sui metodi innovatori di finanziamento e le fonti d'assistenza finanziaria, nonché sul miglioramento del coordinamento delle attività di cooperazione a livello nazionale;

- c) fornisca alle Parti interessate e alle organizzazioni intergovernative e non governative competenti informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento al fine di facilitare il coordinamento tra di loro; e
 - d) presenti una relazione alla Conferenza delle Parti concernente le sue attività a partire dalla seconda sessione ordinaria di quest'ultima.
6. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, unitamente all'organizzazione che ha identificato per insediarsi il Meccanismo mondiale, disposizioni adeguate per le operazioni amministrative di quest'ultimo, facendo capo nella misura del possibile alle risorse budgettarie ed umane esistenti.
7. La Conferenza delle Parti esamina, in occasione della sua terza sessione ordinaria, le politiche, le modalità di funzionamento e le attività del Meccanismo mondiale che è responsabile nei suoi confronti in virtù del paragrafo 4, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7. In base a tale esame essa prevede ed adotta le misure adeguate.

Parte quarta

Istituzioni

Articolo 22 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti.
2. La Conferenza delle Parti è l'organo supremo della Convenzione. Nei limiti del suo mandato adotta le decisioni necessarie per promuoverne l'attuazione effettiva. In particolare essa:
 - a) fa regolarmente il punto sull'attuazione della Convenzione e sul funzionamento degli accordi istituzionali alla luce dell'esperienza acquisita ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale e tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
 - b) s'adopera per promuovere e facilita lo scambio d'informazioni sulle misure adottate dalle Parti, e stabilisce il modo di presentazione delle informazioni da sottoporre in virtù dell'articolo 26, stabilisce lo scadenziario secondo il quale queste devono essere comunicate, esamina i rapporti e formula raccomandazioni in merito;
 - c) crea gli organi sussidiari considerati necessari ai fini dell'attuazione della Convenzione;
 - d) esamina i rapporti che le sono sottoposti dagli organi sussidiari, ai quali essa impartisce direttive;
 - e) stabilisce ed adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno e le norme di gestione finanziaria nonché quelli dei suoi organi sussidiari;
 - f) adotta gli emendamenti alla Convenzione in virtù degli articoli 30 e 31;
 - g) approva il suo programma d'attività e il suo preventivo, compresi quelli dei suoi organi sussidiari, ed adotta le misure necessarie per il loro finanziamento;

- h) sollecita, secondo quanto conviene, il concorso degli organi e degli organismi competenti, siano essi nazionali, internazionali, intergovernativi o non governativi ed utilizza i loro servizi e le informazioni che forniscono;
- i) s'adopera per promuovere connessioni con le altre convenzioni pertinenti e a consolidarle, pur evitando i doppioni; e
- j) esercita le altre funzioni che possono essere necessarie per raggiungere l'obiettivo della Convenzione.

3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno che definisce le procedure decisionali applicabili alle questioni per le quali la Convenzione non ne ha previste. Per l'adozione di determinate decisioni possono essere richieste maggioranze particolari.

4. La prima sessione della Conferenza delle Parti è convocata dal Segretariato provvisorio di cui all'articolo 35 e si tiene al più tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, la seconda, la terza e quarta sessione ordinaria si terranno annualmente, e le sessioni ordinarie ulteriori ogni due anni.

5. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi altro momento se decide in tal senso nel corso di una sessione ordinaria o se una Parte lo chiede per scritto, a condizione che tale domanda goda del sostegno di almeno un terzo delle Parti, nei tre mesi che seguono la sua comunicazione alle Parti da parte del Segretariato permanente.

6. Ad ogni sessione ordinaria la Conferenza delle Parti elegge un Ufficio. La struttura e le funzioni dell'Ufficio sono definite nel regolamento interno. Per designare l'Ufficio occorre tener debitamente conto della necessità di garantire una ripartizione geografica equa ed una rappresentanza adeguata dei Paesi Parte colpiti, in particolare di quelli che si trovano in Africa.

7. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché qualsiasi altro Stato membro di una di queste organizzazioni o dotato dello statuto di osservatore presso una di queste organizzazioni, che non è Parte della Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti a titolo d'osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, che è competente negli ambiti interessati dalla Convenzione e che ha comunicato al Segretariato permanente che desidera essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti a titolo d'osservatore può esservi ammesso a tal titolo, sempreché un terzo almeno delle Parti presenti non sollevi obiezione. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

8. La Conferenza delle Parti può domandare alle organizzazioni nazionali e internazionali competenti che dispongono di conoscenze specializzate pertinenti di fornirle informazioni concernenti la lettera g) dell'articolo 16, il paragrafo 1 lettera c) dell'articolo 17 e il paragrafo 2 lettera b) dell'articolo 18.

Articolo 23 Segretariato permanente

1. È istituito un Segretariato permanente.
2. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:
 - a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti in virtù della Convenzione e fornir loro i servizi voluti;
 - b) compilare e trasmettere i rapporti che riceve;
 - c) facilitare, se lo domandano, la concessione di un aiuto ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare a quelli che si trovano in Africa, al fine della compilazione e della comunicazione delle informazioni richieste in virtù della Convenzione;
 - d) coordinare le sue attività con quelle dei segretariati degli altri organismi e convenzioni internazionali pertinenti;
 - e) concludere, secondo le direttive della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali che possono essere necessari per permettergli di adempiere efficacemente le sue funzioni;
 - f) stabilire rapporti nei quali renda conto del modo in cui adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti; e
 - g) svolgere le altre funzioni di segretariato che la Conferenza delle Parti può assegnargli.
3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti designa un Segretariato permanente e prende le disposizioni per assicurarne il funzionamento.

Articolo 24 Comitato della scienza e della tecnologia

1. È istituito un Comitato della scienza e della tecnologia quale organo sussidiario della Conferenza delle Parti al fine di fornire a quest'ultima informazioni e pareri sulle questioni tecnologiche relative alla lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità. Il Comitato si riunisce in occasione delle sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti. È un organo pluridisciplinare aperto alla partecipazione di tutte le Parti. È composto di rappresentanti dei governi che fanno autorità nel loro ambito di competenza. La Conferenza delle Parti stabilisce il mandato del Comitato in occasione della sua prima sessione.
2. La Conferenza delle Parti allestisce e tiene aggiornato uno schedario di esperti indipendenti in possesso di conoscenze specializzate e di un'esperienza negli ambiti interessati. Tale schedario è allestito a partire dalle candidature presentate per scritto dalle Parti, tenuto conto della necessità di un approccio pluridisciplinare e di un'ampia rappresentanza geografica.
3. La Conferenza delle Parti può, a seconda dei bisogni, nominare gruppi speciali per fornire informazioni e pareri, per il tramite del Comitato, su questioni particolari concernenti lo stato delle conoscenze negli ambiti della scienza e della tecnologia che hanno un nesso con la lotta contro la desertificazione e con

l'attenuazione degli effetti della siccità. Questi gruppi sono composti di esperti scelti tra coloro il cui nome figura nello schedario, tenuto conto della necessità di un approccio pluridisciplinare e di un'ampia rappresentanza geografica. Questi esperti hanno una formazione scientifica ed un'esperienza pratica e saranno nominati dalla Conferenza delle Parti su raccomandazione del Comitato. La Conferenza delle Parti stabilisce il mandato e le modalità di funzionamento di tali gruppi.

Articolo 25 Costituzione di una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti

1. Il Comitato della scienza e della tecnologia prende, sotto il controllo della Conferenza delle Parti, disposizioni affinché sia effettuato un censimento e una valutazione delle reti, istituzioni, organismi e organi esistenti, disposti a costituire le unità di una rete. Tale rete concorre all'attuazione della Convenzione.

2. In funzione dei risultati dei lavori di censimento e di valutazione di cui al paragrafo 1, il Comitato della scienza e della tecnologia formula raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti i mezzi per facilitare e consolidare l'associazione delle unità in rete, segnatamente ai livelli locale e nazionale, per l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 16-19.

3. Tenuto conto di queste raccomandazioni, la Conferenza delle Parti:

- a) determina quali sono le unità nazionali, subregionali, regionali ed internazionali che meglio si prestano ad una associazione in rete e formula raccomandazioni concernenti la procedura e lo scadenzario delle operazioni;
- b) determina quali sono le unità meglio situate per facilitare e consolidare la costituzione di tali reti a tutti i livelli.

Parte quinta
Procedure

Articolo 26 Comunicazione d'informazioni

1. Ogni Parte comunica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato permanente, affinché siano esaminate nelle sessioni ordinarie, relazioni sulle misure che ha adottato per l'attuazione della Convenzione. La Conferenza delle Parti stabilisce lo scadenzario secondo il quale tali relazioni devono essere sottoposte e ne stabilisce la presentazione.

2. I Paesi Parte colpiti forniscono una descrizione delle strategie che hanno elaborato in virtù dell'articolo 5 della Convenzione e comunicano qualsiasi informazione pertinente concernente la loro attuazione.

3. I Paesi Parte colpiti che attuano programmi d'azione in virtù degli articoli 9-15 forniscono una descrizione dettagliata di tali programmi nonché della loro attuazione.

4. Qualsiasi gruppo di Paesi Parte colpiti può presentare una comunicazione congiunta sulle misure adottate ai livelli subregionale e/o regionale nell'ambito dei programmi d'azione.
5. I Paesi Parte sviluppati rendono conto delle misure che hanno adottato per aiutare all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione, e forniscono segnatamente informazioni sulle risorse finanziarie che hanno fornito, o che forniscono, a norma della Convenzione.
6. Le informazioni comunicate in virtù dei paragrafi 1-4 sono trasmesse quanto prima dal Segretariato permanente alla Conferenza delle Parti e a tutti gli organi sussidiari competenti.
7. La Conferenza delle Parti facilita la fornitura, se lo domandano, ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare in Africa, di un sostegno tecnico e finanziario per compilare e comunicare le informazioni di cui al presente articolo nonché per determinare i bisogni tecnici e finanziari connessi ai programmi d'azione.

Articolo 27 Misure da adottare per disciplinare le questioni concernenti l'attuazione della Convenzione

La Conferenza delle Parti esamina e adotta procedure e meccanismi istituzionali per risolvere le questioni che possono porsi in merito all'attuazione della Convenzione.

Articolo 28 Composizione delle controversie

1. Le Parti compongono mediante negoziazione o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di esse in merito all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione.
2. Quando ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Parte che non sia un'organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare, in uno strumento scritto sottoposto al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione essa riconosce come vincolanti, nelle sue relazioni con qualsiasi Parte che accetti il medesimo obbligo, uno od entrambi i mezzi di composizione delle controversie qui di seguito:
 - a) l'arbitrato conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato;
 - b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
3. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale Parte della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente l'arbitrato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 lettera a).
4. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 resta in vigore fino alla scadenza del termine stipulato in questa dichiarazione o fino alla scadenza di

un termine di tre mesi a decorrere dal deposito, presso il depositario, della notifica scritta della sua revoca.

5. La scadenza di una dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o il deposito di una nuova dichiarazione non incide affatto sulla procedura in corso dinanzi al tribunale arbitrale o dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti della controversia non convengano altrimenti.

6. Se le Parti in causa non hanno accettato la medesima procedura o non hanno accettato alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto comporre la loro controversia nei 12 mesi che seguono la notifica ad opera di una Parte ad un'altra Parte dell'esistenza di una controversia tra loro, tale controversia è sottoposta a conciliazione, su domanda di una qualsiasi delle Parti in causa, conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato.

Articolo 29 Statuto degli allegati

1. Gli allegati sono parte integrante della Convenzione e, salvo esplicite disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione rinvia ugualmente ai suoi allegati.

2. Le Parti interpretano le disposizioni degli allegati in modo conforme ai diritti e agli obblighi loro imposti in virtù degli articoli della presente Convenzione.

Articolo 30 Emendamenti alla Convenzione

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.

2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il Segretariato permanente comunica alle Parti il testo di qualsiasi proposta d'emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento è proposto per l'adozione. Il Segretariato permanente comunica ugualmente le proposte d'emendamento ai firmatari della Convenzione.

3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo consensuale su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se tutti i loro sforzi sono risultati vani e se nessun accordo non ha potuto essere raggiunto, l'emendamento è adottato, in ultima istanza, con un voto di maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Una volta adottato, l'emendamento è comunicato dal Segretariato permanente al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione concernenti un emendamento sono depositati presso il depositario. Qualsiasi emendamento adottato in virtù del paragrafo 3 entra in vigore nei riguardi delle Parti che l'hanno accettato il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del depositario degli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione

o d'adesione di due terzi almeno delle Parti della Convenzione che erano Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

5. L'emendamento entra in vigore nei riguardi di qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno che segue la data in cui tale Parte ha depositato, presso il depositario, il suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione concernente detto emendamento.

6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 31, l'espressione «Parti presenti e votanti» designa le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 31 Adozione e emendamenti di allegati

1. Qualsiasi nuovo allegato alla Convenzione e qualsiasi emendamento a un allegato sono proposti e adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 30 per gli emendamenti alla Convenzione, a condizione tuttavia che qualsiasi nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento a un allegato concernente l'attuazione a livello regionale deve, per essere adottato, ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti della regione interessata presenti e votanti come previsto dal presente articolo. L'adozione o l'emendamento di un allegato è notificato dal depositario a tutte le Parti.

2. Qualsiasi allegato che non sia un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale, o qualsiasi emendamento di un allegato che non sia un emendamento ad un allegato concernente l'attuazione a livello regionale, che è stato adottato conformemente al paragrafo 1, entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il depositario ne ha notificata l'adozione alle Parti, nei riguardi di tutte le Parti alla Convenzione, eccettuate quelle che, nell'intervallo, hanno notificato per scritto al depositario di non accettare detto allegato o detto emendamento. L'allegato o l'emendamento entra in vigore, nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno che segue la data in cui il depositario riceve la notifica di tale ritiro.

3. Qualsiasi nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento di un allegato concernente l'attuazione a livello regionale adottato conformemente al paragrafo 1 entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il depositario ne ha notificata l'adozione nei riguardi di tutte le Parti della Convenzione, ad eccezione di:

- a) qualsiasi Parte che, in quest'intervallo di sei mesi, ha notificato per scritto al depositario di non accettare il nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o l'emendamento all'allegato concernente l'attuazione a livello regionale e, in questi casi, questo allegato o questo emendamento entra in vigore nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del depositario della notifica di questo ritiro; e
- b) qualsiasi Parte che, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 34, ha fatto una dichiarazione relativa ai nuovi allegati concernenti l'attuazione a

livello regionale o agli emendamenti agli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale e, in questi casi, l'allegato o l'emendamento entra in vigore nei riguardi di questa Parte il novantesimo giorno che segue la data in cui essa ha depositato presso il depositario il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione di tale allegato o di tale emendamento, o il suo strumento d'adesione.

4. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento a un allegato implica l'adozione di un emendamento alla Convenzione, tale allegato o tale emendamento a un allegato entra in vigore soltanto quando l'emendamento alla Convenzione entra esso stesso in vigore.

Articolo 32 Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ogni Parte della Convenzione dispone di un voto.

2. Negli ambiti di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno qualsiasi dei loro Stati membri esercita il suo, e viceversa.

Parte sesta **Disposizioni finali**

Articolo 33 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che sono Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, o che sono Parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché delle organizzazioni d'integrazione economica regionale, a Parigi, il 14 e 15 ottobre 1994, e in seguito alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York, fino al 13 ottobre 1995.

Articolo 34 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. È aperta all'adesione il giorno che segue quello in cui essa cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione sono depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa Parte della Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri non ne sia Parte è vincolata da tutti gli obblighi che risultano dalla Convenzione. Se uno o più dei suoi Stati membri sono ugualmente Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri convengono delle loro responsabilità rispettive

ai fini dell'esecuzione degli obblighi loro imposti dalla Convenzione. In tal caso l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in modo concorrente i diritti risultanti dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale indicano l'estensione della loro competenza in merito alle questioni disciplinate dalla Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano tempestivamente il depositario, che a sua volta ne informa tutte le Parti, di qualsiasi modificazione importante dell'estensione della loro competenza.

4. Nel suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, qualsiasi Parte può indicare che un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o un emendamento a un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale entrerà in vigore nei suoi riguardi soltanto dopo il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

Articolo 35 Disposizioni provvisorie

Le funzioni di segretariato di cui all'articolo 23 saranno esercitate, a titolo provvisorio, dal Segretariato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, sino alla fine della prima sessione della Conferenza delle Parti.

Articolo 36 Entrata in vigore

1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

2. Nei riguardi di qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che la ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione d'integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Articolo 37 Riserve

La presente Convenzione non ammette alcuna riserva.

Articolo 38 Denuncia

1. Scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi riguardi, ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento la Convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia ha effetto allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di ricezione della sua notifica dal depositario o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.

Articolo 39 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 40 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 17 giugno millenovecentonovantaquattro.

Seguono le firme

*Allegato I***Allegato concernente l'attuazione a livello regionale per l'Africa****Articolo 1 Portata**

Il presente allegato si applica all'Africa, nei riguardi di qualsiasi Parte e conformemente alla Convenzione, in particolare all'articolo 7, ai fini della lotta contro la desertificazione e/o dell'attenuazione degli effetti della siccità nelle zone aride, semi-aride e subumide secche in questa regione.

Articolo 2 Oggetto

Il presente allegato ha per oggetto, ai livelli nazionale, subregionale e regionale in Africa, e tenuto conto delle particolarità di questa regione, di:

- a) definire le misure e le disposizioni da adottare, compresa la natura e le modalità dell'aiuto fornito dai Paesi Parte sviluppati, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione;
- b) provvedere affinché la Convenzione sia ben applicata, tenuto conto delle particolarità dell'Africa; e
- c) promuovere meccanismi e attività relativi alla lotta contro la desertificazione e/o all'attenuazione degli effetti della siccità nelle zone aride, semi-aride e subumide secche dell'Africa.

Articolo 3 Particolarità della regione africana

Per adempiere gli obblighi che loro spettano in virtù della Convenzione, le Parti, nel quadro dell'attuazione del presente allegato, adottano un approccio di base che tenga conto delle particolarità dell'Africa, ossia:

- a) una grande proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche;
- b) un numero elevato di Paesi e popolazioni colpite dalla desertificazione e dal frequente ripetersi di periodi di grande siccità;
- c) un gran numero di Paesi colpiti che non dispongono di un litorale;
- d) una povertà ampiamente diffusa nella maggior parte dei Paesi colpiti di cui molti figurano tra i meno progrediti, e la necessità di un aiuto esterno importante sotto forma di doni e di prestiti a condizioni concessionali, per perseguire i loro obiettivi di sviluppo;
- e) difficoltà socio-economiche esacerbate dal deterioramento e dalla fluttuazione dei termini di scambio, dall'indebitamento esterno e dall'instabilità politica, che provocano migrazioni interne, regionali e internazionali;
- f) popolazioni che per assicurare la loro sussistenza dipendono fortemente dalle risorse naturali, fatto che, aggravato dagli effetti delle tendenze e dei fattori demografici, dalla debolezza della base tecnologica e dalle pratiche di produzione non durevoli, contribuisce ad un inquietante degrado delle risorse;

- g) le lacune del contesto istituzionale e del quadro giuridico, la debolezza delle infrastrutture e l'insufficienza dei mezzi scientifici, tecnici ed educativi e, di conseguenza, il notevole bisogno di consolidamento delle capacità dei Paesi della regione; e
- h) il ruolo primordiale delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità tra le priorità nazionali di sviluppo nei Paesi africani colpiti.

Articolo 4 Impegni e obblighi dei Paesi Parte africani

1. A seconda delle loro rispettive capacità, i Paesi Parte africani s'impegnano a:

- a) fare della lotta contro la desertificazione e/o dell'attenuazione degli effetti della siccità l'aspetto essenziale di una strategia d'eliminazione della povertà;
- b) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali, in uno spirito di solidarietà e di compartecipazione fondate sull'interesse comune, nei programmi e nelle attività intesi a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità;
- c) razionalizzare e rafforzare le istituzioni interessate dalla desertificazione e dalla siccità e far capo ad altre istituzioni esistenti, secondo quanto conviene, per accrescerne l'efficienza e assicurare un'utilizzazione più razionale delle risorse;
- d) promuovere tra loro lo scambio d'informazioni sulle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche appropriate; e
- e) mettere a punto piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccità nelle zone degradate dalla desertificazione e/o dalla siccità.

2. Conformemente agli obblighi generali e particolari di cui agli articoli 4 e 5 della Convenzione, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per:

- a) stanziare i debiti crediti budgetari, in funzione della situazione e dei mezzi del Paese e tenendo conto della nuova priorità che l'Africa ha posto al fenomeno della desertificazione e/o della siccità;
- b) proseguire e intensificare le riforme iniziate in materia di decentralizzazione e di miglioramento del regime di sfruttamento delle risorse, e rafforzare la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali; e
- c) identificare e mobilitare nuove e supplementari risorse finanziarie nazionali e sviluppare prioritariamente i mezzi e meccanismi disponibili a livello nazionale per mobilitare risorse finanziarie interne.

Articolo 5 Impegni e obblighi dei Paesi Parte sviluppati

1. Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù degli articoli 4, 6 e 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati conferiscono priorità ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e in questo ambito:

- a) li aiutano a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità, tra l'altro fornendo loro risorse finanziarie e/o di altro tipo, e/o facilitando loro l'accesso a tali risorse, nonché favorendo e finanziando il trasferimento, l'adattamento e l'accesso alle tecnologie e alle capacità ecologicamente appropriate e/o facilitandone il finanziamento, come deciso di comune intesa e conformemente alle loro politiche nazionali, tenendo conto del fatto ch'essi hanno assunto a strategia centrale l'eliminazione della povertà;
- b) continuano a stanziare risorse importanti e/o aumentano le risorse per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e
- c) li aiutano a rafforzare le loro capacità per permettere loro di migliorare il quadro istituzionale, nonché i loro mezzi scientifici e tecnici, la raccolta e l'analisi d'informazioni e la ricerca-sviluppo al fine di lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità.

2. Gli altri Paesi Parte possono fornire, a titolo volontario, tecnologie, conoscenze e capacità operative relative alla desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione. Il trasferimento di tali tecnologie, conoscenze e capacità operative è facilitato dalla cooperazione internazionale.

Articolo 6 Quadro di pianificazione strategica per uno sviluppo sostenibile

1. I programmi d'azione nazionali s'iscrivono nel quadro di un processo più ampio di elaborazione di politiche nazionali per lo sviluppo sostenibile dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e ne costituiscono un elemento essenziale.

2. Un processo consultivo e partecipativo è innescato con la partecipazione dei poteri pubblici ai livelli adeguati, delle popolazioni locali, delle collettività e delle organizzazioni non governative, al fine di fornire indicazioni concernenti la strategia da applicare, secondo una pianificazione flessibile che permetta una partecipazione ottimale delle popolazioni locali e delle collettività. Su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, organismi di aiuto bilaterale e multilaterale possono essere associati a tale processo, secondo quanto conviene.

Articolo 7 Scadenario previsto per l'elaborazione dei programmi d'azione

Nell'attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, i Paesi Parte africani, in cooperazione con altri membri della comunità internazionale, secondo quanto conviene, applicano provvisoriamente, nella misura del possibile, le disposizioni relative all'elaborazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali.

Articolo 8 Contenuto dei programmi d'azione nazionali

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, la strategia generale dei programmi d'azione nazionali consiste nel privilegiare, per le zone colpite, programmi integrati di sviluppo locale poggianti su meccanismi di partecipazione e sull'integrazione di strategie d'eliminazione della povertà nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. I programmi mirano a consolidare la capacità dell'autorità locale e ad assicurare la partecipazione attiva delle popolazioni, delle collettività e dei gruppi locali, ponendo l'accento sull'educazione e la formazione, la mobilitazione delle organizzazioni non governative che hanno dato prova delle loro capacità operative e il rafforzamento di strutture statali decentralizzate.

2. I programmi d'azione nazionali presentano, secondo quanto conviene, le caratteristiche generali seguenti:

- a) lo sfruttamento, nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi d'azione regionali, delle esperienze effettuate per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, tenendo conto delle condizioni sociali, economiche ed ecologiche;
- b) l'identificazione dei fattori che contribuiscono alla desertificazione e/o alla siccità, delle risorse e capacità disponibili e necessarie nonché l'elaborazione delle politiche da seguire e delle soluzioni e misure istituzionali e di altro tipo necessarie per lottare contro siffatti fenomeni e/o attenuarne gli effetti; e
- c) l'accrescimento della partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, comprese donne, agricoltori e pastori, e la delega di maggiori poteri a tali gruppi in materia di gestione.

3. I programmi d'azione nazionali prevedono parimenti, secondo quanto conviene:

- a) misure per migliorare il contesto economico ai fini dell'eliminazione della povertà, consistenti:
 - i) nell'accrescere il reddito e creare impieghi, soprattutto per i più poveri, mediante:
 - lo sviluppo dei mercati per i prodotti agricoli e di allevamento,
 - la creazione di strumenti finanziari adeguati ai bisogni locali,
 - l'incoraggiamento della diversificazione nell'agricoltura e la costituzione di imprese agricole, e
 - lo sviluppo di attività economiche di tipo para-agricolo o non agricolo;
 - ii) nel migliorare le prospettive a lungo termine delle economie rurali:
 - istituendo misure di sostegno all'investimento produttivo e assicurando l'accesso ai mezzi di produzione,
 - instaurando una politica dei prezzi e una politica fiscale nonché pratiche commerciali che favoriscano la crescita economica;

- iii) nel definire e applicare politiche in materia demografica e migratoria atte a ridurre la pressione demografica sulle terre;
 - iv) nel promuovere il ricorso a colture resistenti alla siccità e l'utilizzazione di sistemi integrati d'arido-coltura per assicurare la sicurezza alimentare;
- b) misure per conservare le risorse naturali, consistenti:
- i) nel garantire una gestione integrata e durevole delle risorse naturali, comprese:
 - le terre agricole e pastorizie,
 - la vegetazione e la fauna,
 - le foreste,
 - le risorse idriche,
 - la diversità biologica;
 - ii) nell'intensificare le campagne di sensibilizzazione del pubblico e di educazione ecologica e prevedere una istruzione in questo campo, diffondere le conoscenze concernenti le tecniche relative alla gestione durevole delle risorse naturali;
 - iii) nell'assicurare la valorizzazione e l'utilizzazione razionale di diverse fonti energetiche e promuovere fonti d'energia alternative, in particolare l'energia solare, l'energia eolica e il biogas, e prevedere accordi particolari per il trasferimento, l'acquisizione e l'adattamento di tecnologie pertinenti, suscettibili di permettere d'alleviare le pressioni esercitate sulle risorse naturali fragili;
- c) misure per migliorare l'organizzazione istituzionale, consistenti:
- i) nel definire le funzioni e le responsabilità rispettive dell'amministrazione centrale e delle autorità locali nel quadro della politica di pianificazione del territorio,
 - ii) nell'incoraggiare una politica di decentralizzazione attiva avente per scopo di trasferire alle autorità locali responsabilità gestionale e potere decisionale, di incitare gli enti locali a prendere iniziative e ad assumere responsabilità, e di favorire la creazione di strutture locali,
 - iii) nell'adeguare, secondo quanto conviene, il quadro istituzionale e normativo in cui s'iscrive la gestione delle risorse naturali affinché le popolazioni locali beneficino della garanzia di occupazione delle terre;
- d) misure per migliorare la conoscenza del fenomeno della desertificazione, consistenti:
- i) nel promuovere la ricerca nonché la raccolta, l'elaborazione e lo scambio d'informazioni sugli aspetti scientifici, tecnici e socio-economici della desertificazione,
 - ii) nel migliorare i mezzi nazionali di ricerca nonché la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'analisi d'informazioni, per migliorare la comprensione del fenomeno e metter in pratica i risultati delle analisi, e

- iii) nell'incoraggiare lo studio a medio e lungo termine:
 - dell'evoluzione socio-economica e culturale nelle zone colpite,
 - dell'evoluzione delle risorse naturali dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e
 - dell'interazione tra il clima e la desertificazione; e
- e) misure per sorvegliare e valutare gli effetti della siccità, consistenti:
 - i) nel definire strategie per valutare le incidenze della variabilità naturale del clima sulla siccità e la desertificazione a livello regionale e/o per utilizzare le previsioni concernenti la variabilità stagionale e interannuale del clima per tentare di attenuare gli effetti della siccità,
 - ii) nel rafforzare le capacità d'allarme precoce e d'intervento, instaurare una gestione più razionale dei soccorsi d'urgenza e dell'aiuto alimentare, migliorare i sistemi di immagazzinamento e di distribuzione delle derrate alimentari, i sistemi di protezione del bestiame e le infrastrutture pubbliche, e promuovere nuovi mezzi d'esistenza nelle zone esposte alla siccità,
 - iii) nel sorvegliare e valutare il degrado ecologico per fornire, in tempo utile, informazioni affidabili sul processo di degrado delle risorse e sulla dinamica di tale fenomeno per essere in grado di concepire migliori politiche e misure di lotta.

Articolo 9 Elaborazione dei programmi d'azione nazionali e definizione di criteri di valutazione e di attuazione

Ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, designa un organo di coordinamento appropriato a cui affidare il ruolo di catalizzatore nell'elaborazione, l'attuazione e la valutazione del suo programma d'azione nazionale. Tenuto conto dell'articolo 3, questo organo di coordinamento, secondo quanto conviene:

- a) provvede all'identificazione e allo studio delle azioni, aprendo dapprima un processo consultativo a livello locale, con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e con la cooperazione dell'amministrazione locale, dei Paesi Parte sviluppati e delle organizzazioni intergovernative e non governative, sulla base di consultazioni iniziali con gli interessati a livello nazionale;
- b) identifica e analizza i vincoli, i bisogni e le lacune che compromettono lo sviluppo e l'utilizzazione sostenibile delle terre, raccomanda misure concrete per evitare i doppioni traendo pieno profitto dagli sforzi in corso e promuove l'attuazione dei risultati;
- c) facilita, concepisce e definisce progetti d'attività basati su approcci interattivi flessibili, destinati ad assicurare una partecipazione attiva delle popolazioni delle zone colpite, ridurre gli effetti negativi di tali attività e determinare e classificare in ordine di priorità i bisogni in materia d'assistenza finanziaria e di cooperazione tecnica;

- d) stabilisce criteri pertinenti, quantificabili e facilmente verificabili, per assicurare l'analisi e la valutazione dei programmi d'azione nazionali, comprendenti misure a breve, medio e lungo termine, e la loro attuazione; e
- e) elabora rapporti circostanziati sullo stato di avanzamento dei programmi d'azione nazionali.

Articolo 10 Quadro organizzativo dei programmi d'azione subregionali

1. In applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, i Paesi Parte africani cooperano all'elaborazione e all'attuazione di programmi d'azione subregionali per l'Africa centrale, l'Africa orientale, l'Africa settentrionale, l'Africa australe e l'Africa occidentale e, a questo proposito, possono delegare alle organizzazioni intergovernative subregionali competenti le responsabilità seguenti:

- a) assumere le funzioni di centri di collegamento per le attività preparatorie e coordinare l'attuazione dei programmi d'azione subregionali;
- b) aiutare all'elaborazione e all'esecuzione dei programmi d'azione nazionali;
- c) facilitare lo scambio d'informazioni, di esperienze e di capacità operative e fornire consigli sullo studio delle legislazioni nazionali; e
- d) assumere qualsiasi altra responsabilità legata all'attuazione dei programmi d'azione subregionali.

2. Le istituzioni specializzate subregionali possono, su domanda, fornire un sostegno e/o essere incaricate di coordinare le attività che rientrano nel loro ambito di competenza rispettivo.

Articolo 11 Contenuto ed elaborazione dei programmi d'azione subregionali

I programmi d'azione subregionali sono incentrati sulle questioni che sono meglio esaminate a livello subregionale. I programmi d'azione subregionali creano, se è il caso, meccanismi per la gestione delle risorse naturali ripartite. Tali meccanismi permettono di disciplinare efficacemente i problemi transfrontalieri connessi alla desertificazione e/o alla siccità e recano sostegno all'attuazione armoniosa dei programmi d'azione nazionali. I programmi d'azione subregionali sono incentrati, secondo quanto conviene, sugli ambiti prioritari seguenti:

- a) programmi congiunti per garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali transfrontaliere, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, secondo quanto conviene;
- b) coordinamento dei programmi di valorizzazione delle fonti energetiche sostitutive;
- c) cooperazione nella gestione e padronanza della lotta contro i devastatori nonché contro le malattie delle piante e degli animali;
- d) attività di consolidamento delle capacità, di educazione e di sensibilizzazione del pubblico che sono meglio svolte o sostenute a livello subregionale;

- e) cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, compresa la costituzione di reti per la raccolta e la valutazione di dati, la riunione di informazioni e la sorveglianza dei progetti, il coordinamento delle attività di ricerca-sviluppo e la definizione di un ordine di priorità in questo campo;
- f) sistemi di allarme precoce e pianificazione congiunta per attenuare gli effetti della siccità, comprese misure per far fronte ai problemi connessi alle migrazioni dovute a fattori ecologici;
- g) ricerca di mezzi che permettano di condividere le esperienze, in particolare in materia di partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, e creazione di un contesto favorevole per una migliore gestione delle terre e l'utilizzazione di tecnologie appropriate;
- h) consolidamento della capacità delle organizzazioni subregionali di coordinare e fornire servizi tecnici, nonché creazione, riorientamento e rafforzamento di centri e istituzioni subregionali; e
- i) elaborazione di politiche nei campi che, come il commercio, incidono sulle zone e le popolazioni colpite, e in particolare di politiche di coordinamento dei regimi di commercializzazione regionali e di creazione d'infrastrutture comuni.

Articolo 12 Quadro organizzativo del programma d'azione regionale

1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi Parte africani decidono congiuntamente le procedure per elaborare e eseguire il programma d'azione regionale.
2. Le Parti possono fornire un sostegno adeguato alle istituzioni e organizzazioni regionali africane competenti per permettere loro di aiutare i Paesi Parte africani ad adempiere le responsabilità loro imposte dalla Convenzione.

Articolo 13 Contenuto del programma d'azione regionale

Il programma d'azione regionale comprende misure relative alla lotta contro la desertificazione e/o all'attenuazione degli effetti della siccità nei campi prioritari seguenti:

- a) sviluppo della cooperazione regionale e coordinamento dei programmi d'azione subregionali per pervenire ad un consenso regionale sui principali ambiti d'azione, segnatamente mediante consultazioni regolari con le organizzazioni subregionali;
- b) promozione del consolidamento delle capacità, nel quadro delle attività che è preferibile svolgere a livello regionale;
- c) ricerca, unitamente alla comunità internazionale, di soluzioni ai problemi economici e sociali mondiali che incidono sulle zone colpite, tenendo conto del paragrafo 2 b) dell'articolo 4 della Convenzione;
- d) promozione dello scambio d'informazioni e di tecniche appropriate, di capacità operative tecniche e di esperienze pertinenti tra i Paesi Parte e le subregioni colpite d'Africa nonché con altre regioni colpite; promozione

della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, e della valorizzazione delle risorse idriche e delle fonti energetiche alternative; coordinamento delle attività di ricerca subregionali e regionali; determinazione delle priorità regionali per la ricerca-sviluppo;

- e) coordinamento delle reti di monitoraggio e di valutazione sistematiche e di scambio d'informazioni, nonché loro integrazione nelle reti mondiali;
- f) coordinamento e consolidamento dei sistemi subregionali e regionali d'allarme precoce e dei piani d'emergenza in caso di siccità.

Articolo 14 Risorse finanziarie

1. In applicazione dell'articolo 20 della Convenzione e del paragrafo 2 dell'articolo 4, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per garantire un quadro macro-economico atto a facilitare la mobilitazione di risorse finanziarie, concepiscono politiche e stabiliscono procedure che permettano di devolvere le risorse in modo più efficace ai programmi di sviluppo locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, secondo quanto conviene.

2. In applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 21 della Convenzione, le Parti convengono di allestire un inventario delle fonti di finanziamento ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per garantire l'utilizzazione razionale delle risorse esistenti e per determinare le lacune da colmare per facilitare l'attuazione di programmi d'azione. Questo inventario è regolarmente studiato ed aggiornato.

3. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati continuano a stanziare risorse importanti e/o risorse accresciute in favore dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, nonché altre forme di aiuto sulla base di accordi e di meccanismi di compartecipazione di cui all'articolo 18, prestando debitamente attenzione alle questioni relative all'indebitamento, agli scambi internazionali e agli accordi di commercializzazione, conformemente al paragrafo 2 b) dell'articolo 4 della Convenzione.

Articolo 15 Meccanismi finanziari

1. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che sottolinea la priorità da accordare in particolare ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e tenuto conto della situazione particolare in cui versa tale regione, le Parti si adoperano specialmente per applicare in Africa le disposizioni dei paragrafi 1 d) e 1 e) dell'articolo 21 della Convenzione, segnatamente:

- a) facilitando la creazione di meccanismi, come fondi nazionali per la lotta contro la desertificazione, al fine di convogliare le risorse finanziarie a livello locale;
- b) rafforzando i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale.

2. In ossequio alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della Convenzione, le Parti che sono parimenti membri degli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie regionali e subregionali pertinenti, incluse la Banca africana di sviluppo e il Fondo africano di sviluppo, incoraggiano gli sforzi miranti a conferire la necessaria priorità e attenzione alle attività di queste istituzioni che fanno progredire l'attuazione del presente allegato.
3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le modalità per convogliare i fondi ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione.

Articolo 16 Assistenza tecnica e cooperazione

Le Parti s'impegnano, in funzione delle loro rispettive capacità, a razionalizzare l'assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ultimi, al fine di accrescere l'efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l'altro a:

- a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali; in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un' esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti;
- b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e
- c) fare in modo che l'assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonché utilizzata con efficacia.

Articolo 17 Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie

Nel quadro dell'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione, relativo al trasferimento, all'acquisizione, all'adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti s'impegnano a conferire la priorità ai Paesi Parte africani e, se necessario, a sviluppare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacità nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonché della raccolta e della diffusione dell'informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.

Articolo 18 Coordinamento e accordi di compartecipazione

1. I Paesi Parte africani coordinano l'elaborazione, la negoziazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali. Possono, secondo quanto conviene, associare a questo processo altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti.
2. Questo coordinamento ha lo scopo di provvedere affinché la cooperazione tecnica e finanziaria sia effettuata conformemente alla Convenzione e di assicurare la continuità necessaria nell'utilizzazione e nella gestione delle risorse.

3. I Paesi Parte africani organizzano processi consultivi ai livelli nazionale, subregionale e regionale. Tali processi consultivi possono, tra l'altro:

- a) fungere da quadro per la negoziazione e la conclusione di accordi di compartecipazione fondati su programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali; e
- b) permettere di precisare i contributi dei Paesi Parte africani e degli altri membri dei gruppi consultivi ai programmi, e di definire le priorità e d'identificare gli accordi concernenti l'attuazione e i criteri di valutazione, nonché i meccanismi di finanziamento per l'attuazione.

4. Il Segretariato permanente può, su domanda dei Paesi Parte africani e in virtù dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali processi consultivi:

- a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi consultivi efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo;
- b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni o processi di consultazione e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e
- c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare gli accordi consultivi.

5. Gli organi di coordinamento subregionali e regionali, tra l'altro:

- a) formulano raccomandazioni in merito alla strutturazione degli accordi di compartecipazione;
- b) sorvegliano e valutano l'attuazione dei programmi subregionali e regionali approvati e presentano un rapporto in merito; e
- c) si adoperano per garantire che i Paesi Parte africani comunichino e cooperino efficacemente tra loro.

6. La partecipazione ai gruppi consultivi è, secondo quanto conviene, aperta ai governi, ai gruppi e ai donatori interessati, agli organi, fondi e programmi pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni subregionali e regionali competenti e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative competenti. Le modalità di gestione e di funzionamento di ogni gruppo consultivo sono stabilite dai suoi partecipanti.

7. In applicazione dell'articolo 14 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati sono incoraggiati ad instaurare tra loro, di propria iniziativa, un processo informale di consultazione e di coordinamento ai livelli nazionale, subregionale e regionale ed a partecipare, su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, o dell'organizzazione subregionale o regionale competente, ad un processo consultivo nazionale, subregionale o regionale avente per scopo di valutare i bisogni in aiuto e di rispondervi per facilitare l'attuazione del programma d'azione.

Articolo 19 Disposizioni relative all'assistenza operativa

I Paesi Parte africani ottemperano al presente allegato, conformemente alla Convenzione, mediante:

- a) a livello nazionale, un meccanismo la cui composizione dovrebbe essere stabilita da ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, e che comprenda rappresentanti degli enti locali e dipenda dall'organo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 9;
- b) a livello subregionale, un comitato consultivo scientifico e tecnico pluridisciplinare, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite dalla subregione interessata; e
- c) a livello regionale, meccanismi definiti conformemente alle disposizioni pertinenti del Trattato che istituisce la Comunità economica africana e di un comitato africano consultivo scientifico e tecnico.

*Allegato II***Allegato concernente l'attuazione a livello regionale per l'Asia****Articolo 1** Oggetto

Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da adottare per l'attuazione efficace della Convenzione nei Paesi Parte colpiti nella regione dell'Asia tenendo conto delle particolarità di quest'ultima.

Articolo 2 Particolarità della regione asiatica

Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù della Convenzione, le Parti prendono in considerazione, secondo quanto conviene, le particolarità seguenti che si applicano a livelli differenti ai Paesi colpiti Parte della regione:

- a) la forte proporzione di zone colpite, o suscettibili di essere colpite, sul territorio di questo Paese, e la grande diversità di queste zone per quanto concerne il clima, la topografia, lo sfruttamento del suolo e i sistemi socio-economici;
- b) una pesante pressione sulle risorse naturali per garantire la sussistenza;
- c) l'esistenza di sistemi di produzione direttamente legati ad una povertà generalizzata, che provocano un degrado delle terre ed esauriscono le già scarse risorse idriche;
- d) le conseguenze importanti della situazione dell'economia mondiale e di problemi sociali come la povertà, le precarie condizioni di salute e di alimentazione, l'assenza di sicurezza alimentare, le migrazioni, le persone dislocate e la dinamica demografica;
- e) la capacità crescente ma ancora insufficiente di questi Paesi di fronte ai problemi di desertificazione e di siccità a livello nazionale, nonché del quadro istituzionale di cui dispongono;
- f) la necessità per essi di una cooperazione internazionale per poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità.

Articolo 3 Quadro dei programmi d'azione nazionali

1. I programmi d'azione nazionali si iscrivono nel quadro più ampio delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile elaborate dai Paesi Parte colpiti della regione.

2. I Paesi Parte colpiti elaborano, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali in virtù degli articoli 9-11 della Convenzione, prestando attenzione speciale al paragrafo 2 f) dell'articolo 10. Se del caso, su domanda del Paese Parte colpito interessato, organismi di cooperazione bilaterali e multilaterali possono essere associati a questo processo.

Articolo 4 Programmi d'azione nazionali

1. Per elaborare ed attuare programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, secondo quanto conviene e in funzione della loro propria situazione e delle loro proprie politiche:

- a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire i loro programmi d'azione;
- b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione dei loro programmi d'azione grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, con la cooperazione delle autorità locali e di organizzazioni nazionali e non governative competenti;
- c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e di determinare i campi d'azione prioritari;
- d) valutare con la partecipazione delle popolazioni colpite i programmi anteriori e correnti miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità al fine di concepire una strategia e di precisare le attività da prevedere nei loro programmi d'azione;
- e) elaborare programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni ottenute grazie alle attività di cui alle lettere a)-d);
- f) definire e applicare procedure e criteri per valutare l'attuazione dei loro programmi d'azione;
- g) promuovere la gestione integrata dei bacini idrografici, la protezione delle risorse pedologiche nonché l'accrescimento e l'uso razionale delle risorse idriche;
- h) rafforzare e/o stabilire sistemi d'informazione, di valutazione, di assistenza operativa e di allarme precoce nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccità, tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici e degli altri fattori pertinenti; e
- i) definire i meccanismi appropriati per appoggiare i loro programmi d'azione in uno spirito di compartecipazione, quando è in gioco una cooperazione internazionale comprendente risorse finanziarie e tecniche.

2. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, la strategia generale da applicare nel quadro dei programmi d'azione nazionali lascia ampiamente posto ai programmi integrati di sviluppo locale per le zone colpite poggianti su meccanismi partecipativi e sull'integrazione di strategie d'eliminazione della povertà nelle iniziative miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità. Le misure settoriali previste nei programmi d'azione sono classificate per campo prioritario tenendo conto della grande diversità delle zone colpite della regione di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

Articolo 5 Programmi d'azione subregionali e comuni

1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi colpiti dell'Asia, Parti della Convenzione, possono convenire di comune intesa di tenere consultazioni e di cooperare con altre Parti, secondo quanto conviene, per elaborare

ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni, secondo quanto conviene, al fine di completare i programmi d'azione nazionali e rendere più efficace la loro attuazione. In ognuno di questi casi, le Parti interessate possono convenire congiuntamente di affidare ad organizzazioni subregionali, comprese quelle bilaterali o nazionali, o ad istituzioni specializzate subregionali o nazionali, responsabilità concernenti l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei programmi. Queste organizzazioni o istituzioni possono anche svolgere funzione di collegamento essendo incaricate della promozione e del coordinamento delle attività da svolgere in applicazione degli articoli 16-18 della Convenzione.

2. Per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni i Paesi Parte colpiti della regione devono, tra l'altro, secondo quanto conviene:

- a) definire, in cooperazione con istituzioni nazionali, le priorità in materia di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità che fossero già agevolmente conseguibili con tali programmi, nonché le attività pertinenti che questi permetterebbero di adempiere in modo efficace;
- b) valutare i mezzi d'azione e le attività operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti;
- c) analizzare i programmi esistenti che si riferiscono alla desertificazione ed alla siccità e che associano tutti i Paesi della regione o della subregione o alcuni di essi, nonché i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali; e
- d) quando è in gioco una cooperazione internazionale, comprese anche risorse finanziarie e tecniche, definire, in uno spirito partecipativo, meccanismi bilaterali e/o multilaterali appropriati per sostenere i programmi.

3. Tra i programmi d'azione subregionali o comuni possono figurare programmi comuni decisi per gestire in modo durevole le risorse naturali transfrontaliere che hanno un nesso con la desertificazione, priorità concernenti il coordinamento e altre attività nell'ambito del rafforzamento delle capacità, della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare dei sistemi d'allarme precoce di siccità e meccanismi di riunione dell'informazione, nonché mezzi per consolidare le organizzazioni o istituzioni subregionali e di altro tipo.

Articolo 6 Attività regionali

Nel quadro delle attività regionali intese a consolidare i programmi d'azione subregionali o comuni, si possono prevedere tra l'altro misure atte a rinforzare le istituzioni e i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ai livelli nazionale, subregionale e regionale e a favorire l'attuazione degli articoli 16-19 della Convenzione. Queste attività possono anche consistere nel:

- a) promuovere e rafforzare le reti di cooperazione tecnica;
- b) stabilire inventari di tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche nonché di tecnologie e capacità operative tradizionali e locali e nell'incollegare la loro diffusione ed utilizzazione;
- c) valutare i bisogni per quanto concerne il trasferimento di tecnologia e promuovere l'adattamento e l'utilizzazione di quest'ultima; e

- d) incoraggiare i programmi di sensibilizzazione del pubblico e promuovere il rafforzamento delle capacità a tutti i livelli intensificando le attività di formazione e di ricerca-sviluppo e instaurando sistemi adeguati per mettere in valore le risorse umane.

Articolo 7 Risorse e meccanismi finanziari

1. Le Parti, vista l'importanza della lotta contro la desertificazione e dall'attenuazione della siccità nella regione asiatica, favoriscono la mobilitazione di risorse finanziarie sostanziali e la disponibilità di meccanismi finanziari, conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione.

2. Conformemente alla Convenzione e sulla base del meccanismo di coordinamento previsto all'articolo 8 e in conformità con le loro politiche nazionali di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:

- a) adottano debite misure per razionalizzare e consolidare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati per pervenire a risultati concreti nelle azioni di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità;
- b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale, in particolare in materia finanziaria, tecnica e tecnologica, per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e
- c) favoriscono la partecipazione delle istituzioni di cooperazione finanziaria bilaterali e/o multilaterali al fine di garantire l'attuazione della Convenzione.

3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le procedure per convogliare i fondi ai Paesi Parte colpiti della regione.

Articolo 8 Meccanismi di cooperazione e di coordinamento

1. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione, possono, secondo quanto conviene, creare un meccanismo i cui fini sarebbero, tra gli altri, i seguenti:

- a) scambio d'informazioni, di esperienze, di conoscenze e di capacità operative;
- b) cooperazione e coordinamento delle azioni, compresi accordi bilaterali e multilaterali, ai livelli subregionale e regionale;
- c) promozione della cooperazione scientifica, tecnica, tecnologica e finanziaria conformemente agli articoli 5-7;
- d) determinazione dei bisogni di cooperazione esterna; e
- e) assistenza operativa e valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione.

2. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione possono pure, secondo quanto conviene, tenere consultazioni e garantire un coordi-

namento concernente i programmi d'azione nazionali, subregionali e comuni. Possono associare a tale processo, secondo quanto conviene, altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. Questo coordinamento mira tra l'altro a giungere alla conclusione di un accordo sulle possibilità di cooperazione internazionale conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione, a rafforzare la cooperazione tecnica e a destinare le risorse in modo che siano utilizzate efficacemente.

3. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente può, a loro richiesta, in virtù dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento:

- a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo profitto a tal fine dagli insegnamenti di altri accordi di questo tipo;
- b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente;
- c) fornendo altre informazioni che possono essere utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.

*Allegato III***Allegato concernente l'attuazione a livello regionale per l'America latina e i Caraibi****Articolo 1** Oggetto

Il presente allegato fornisce orientamenti generali per l'attuazione della Convenzione nella regione dell'America latina e dei Caraibi tenendo conto delle particolarità di quest'ultima.

Articolo 2 Particolarità della regione dell'America latina e dei Caraibi

Le Parti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, prendono in considerazione le seguenti particolarità della regione:

- a) l'esistenza di vaste distese vulnerabili e gravemente colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità che presentano caratteristiche eterogenee dipendenti dal luogo dove si producono tali fenomeni; questo processo cumulativo vieppiù marcato ha effetti sociali, culturali, economici e ambientali negativi la cui gravità è accentuata dal fatto che dal profilo della diversità biologica le risorse della regione figurano tra le più importanti del mondo;
- b) il ricorso frequente nelle zone colpite a pratiche incompatibili con uno sviluppo sostenibile viste le interazioni complesse tra i fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici, compresi fattori economici internazionali come l'indebitamento esterno, il deterioramento dei termini di scambio e le pratiche commerciali che hanno ripercussioni sui mercati dei prodotti dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura; e
- c) una nettissima riduzione della produttività degli ecosistemi che è la principale conseguenza della desertificazione e della siccità e che si traduce in un calo di rendimento nell'agricoltura, nell'allevamento e nella silvicoltura, nonché in una diminuzione della diversità biologica; dal punto di vista sociale ne risultano fenomeni di impoverimento, fenomeni migratori, spostamenti interni di popolazione e un deterioramento della qualità della vita; di conseguenza la regione dovrà affrontare in modo integrato i problemi della desertificazione e della siccità incoraggiando modi di sviluppo sostenibili conformi alla realtà ambientale, economica e sociale di ogni Paese.

Articolo 3 Programmi d'azione

1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 9-11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità che sono parte integrante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regionali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione.

2. Nell'elaborazione dei loro programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 10 della Convenzione.

Articolo 4 Contenuto dei programmi d'azione nazionali

A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, prevedere nel quadro dell'elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, i campi d'attività seguenti:

- a) l'accrescimento delle capacità, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonché le risorse e i meccanismi finanziari;
- b) l'eliminazione della povertà e il miglioramento della qualità della vita umana;
- c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestione sostenibili delle attività agricole, dell'allevamento e della silvicoltura, nonché attività intersettoriali;
- d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici;
- e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine;
- f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfruttamento e l'utilizzazione efficaci delle risorse idriche;
- g) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccità;
- h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e dalla siccità di sistemi d'informazione, di valutazione e di assistenza operativa nonché di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali;
- i) lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive;
- j) la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica;
- k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazione e la siccità; e
- l) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che permettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l'altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla siccità, con la partecipazione delle comunità colpite e della società in generale.

Articolo 5 Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica

Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 16-18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 del presente

allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:

- a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d'informazione nazionali, subregionali e regionali, nonché la loro integrazione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d'informazione;
- b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione;
- c) incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 lettera b) dell'articolo 18 della Convenzione;
- d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e
- e) operano a favore della definizione, dell'adattamento, dell'adozione e del trasferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.

Articolo 6 Risorse e meccanismi finanziari

Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 20 e 21, nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 e in conformità con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:

- a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
- b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e
- c) favoriscono la partecipazione d'organismi di cooperazione finanziaria bilaterale e/o multilaterale per garantire l'attuazione della Convenzione.

Articolo 7 Quadro istituzionale

1. Per porre in atto il presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione:

- a) creano e/o rafforzano a livello nazionale centri di collegamento incaricati di coordinare le azioni svolte per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e
- b) creano un meccanismo di coordinamento dei centri di collegamento nazionali con i seguenti obiettivi:
 - i) lo scambio d'informazioni e d'esperienze,
 - ii) il coordinamento delle attività ai livelli subregionale e regionale,
 - iii) la promozione e la cooperazione tecnica, scientifica, tecnologica e finanziaria,
 - iv) la definizione dei bisogni in materia di cooperazione esterna, e
 - v) l'assistenza operativa e la valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione.

2. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente può, a loro domanda, in virtù dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento:

- a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo;
- b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e
- c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.

*Allegato IV***Allegato concernente l'attuazione a livello regionale per il Mediterraneo settentrionale****Articolo 1** Oggetto

Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da prendere per l'attuazione efficace della Convenzione nei Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale tenendo conto delle particolarità di quest'ultima.

Articolo 2 Particolarità della regione del Mediterraneo settentrionale

Le particolarità della regione del Mediterraneo settentrionale di cui all'articolo 1 sono segnatamente le seguenti:

- a) condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccità stagionali, assai grande variabilità del regime pluviometrico e piogge improvvise e molto violente;
- b) suoli poveri e sensibili all'erosione, soggetti alla formazione di croste superficiali;
- c) un rilievo eterogeneo comportante forti pendii e paesaggi molto variati;
- d) perdite importanti della copertura forestale dovute a ripetuti incendi di foresta;
- e) una crisi dell'agricoltura tradizionale, caratterizzata dall'abbandono delle terre e dal deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell'acqua;
- f) lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni all'ambiente, compreso l'inquinamento chimico, la salinatura e l'esaurimento delle falde idriche; e
- g) una concentrazione dell'attività economica nelle zone costiere imputabile allo sviluppo dell'urbanizzazione, alle attività industriali, al turismo e all'agricoltura irrigata.

Articolo 3 Quadro della pianificazione strategica per uno sviluppo sostenibile

1. I programmi d'azione nazionali fanno parte integrante del quadro della pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile dei Paesi Parte colpiti del Mediterraneo settentrionale e ne sono un elemento essenziale.

2. Un processo consultivo e partecipativo che fa capo ai poteri pubblici ai livelli appropriati, agli enti locali e alle organizzazioni non governative, è avviato con lo scopo di fornire indicazioni sulla strategia da applicare, secondo una pianificazione flessibile, per permettere una partecipazione ottimale a livello locale, in applicazione del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 10 della Convenzione.

Articolo 4 Obbligo di elaborare programmi d'azione nazionali e scadenario
I Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale elaboreranno programmi d'azione nazionali e, secondo quanto conviene, programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti. L'elaborazione di tali programmi sarà ultimata il più presto possibile.

Articolo 5 Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali

Per elaborare e attuare i programmi d'azione nazionali in applicazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnatamente, secondo quanto conviene:

- a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma;
- b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorità locali ed organizzazioni non governative competenti;
- c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari;
- d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi anteriori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attività da prevedere nel programma d'azione;
- e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni raccolte mediante le attività di cui alle lettere a)-d); e
- f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valutare l'attuazione del programma.

Articolo 6 Contenuto dei programmi d'azione nazionali

I Paesi Parte colpiti della regione possono prevedere nei loro programmi d'azione nazionali misure concernenti:

- a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo;
- b) i metodi d'utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo, il genio forestale, le attività agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi;
- c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversità biologica;
- d) la protezione contro gli incendi forestali;
- e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi; e
- f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.

Articolo 7 Programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti

1. I Paesi Parte colpiti della regione possono, conformemente all'articolo 11 della Convenzione, elaborare ed eseguire un programma d'azione subregionale

e/o regionale destinato a completare i programmi d'azione nazionali e a renderli più efficaci. Due o più Parti della subregione possono pure convenire l'elaborazione di un programma d'azione congiunto.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti. Questi programmi devono inoltre comportare attività di ricerca-sviluppo concernenti determinati ecosistemi nelle zone colpite.

3. Per elaborare e attuare i programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti, i Paesi Parte colpiti della regione devono, secondo quanto conviene:

- a) definire, in collaborazione con le istituzioni nazionali, gli obiettivi nazionali in materia di lotta contro la desertificazione che fossero già agevolmente conseguibili con questi programmi, nonché le attività che questi ultimi permetterebbero di svolgere in modo efficace;
- b) valutare le capacità e le attività operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; e
- c) analizzare i programmi esistenti in materia di desertificazione comuni alle Parti della regione nonché i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali.

Articolo 8 Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti

I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d'azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresentanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d'azione nazionali, di formulare raccomandazioni ai differenti stadi dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli articoli 16-19 della Convenzione.

Articolo 9 Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria

I Paesi sviluppati colpiti della regione, Parti della Convenzione, non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali, subregionali, regionali e congiunti a norma della Convenzione.

Articolo 10 Coordinamento con le altre subregioni e regioni

I programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti della regione del Mediterraneo settentrionale possono essere elaborati ed attuati in collaborazione con quelli delle altre subregioni o regioni, in particolare quelli della subregione dell'Africa settentrionale.

Risoluzione concernente le misure da prendere urgentemente per l'Africa

Il Comitato intergovernativo di negoziazione incaricato di elaborare una convenzione internazionale sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, avendo adottato il testo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa,

rilevando la priorità conferita all'Africa nella Convenzione e la necessità di prendere urgentemente misure durante il periodo intercorrente tra l'adozione della Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, conformemente agli obiettivi della Convenzione,

rilevando le attività importanti già intraprese dai Paesi africani colpiti con il sostegno della comunità internazionale, conformemente agli obiettivi della Convenzione,

rilevando inoltre quanto sia auspicabile iniziare senza indugio ad applicare nuove misure conformi agli obiettivi della Convenzione nei Paesi africani colpiti e con il loro concorso e continuare ad applicare o a rafforzare, se del caso, tali misure qualora esistano già,

prendendo atto con soddisfazione dei lavori preparatori e dei lavori in corso effettuati dai Paesi africani colpiti nonché dell'aiuto fornito da diversi Paesi, da organizzazioni multilaterali, fra cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/Ufficio delle Nazioni Unite per la regione sudano-saheliana (PNUS/UNUS) e la Banca africana di sviluppo (BAS), da organizzazioni intergovernative come l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Commissione economica per l'Africa (CEA) e da organizzazioni non governative,

1. incoraggia tutti i Paesi a diffondere informazioni e a promuovere l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico per quanto concerne gli obiettivi della Convenzione;
2. invita i Paesi africani colpiti a prendere urgentemente misure, in particolare ad elaborare programmi d'azione nazionali e subregionali o, qualora esistano già programmi d'azione, quali piani d'azione nazionali per l'ambiente, a riesaminarli e a migliorarli, se necessario, e ad eseguirli conformemente agli obiettivi della Convenzione;
3. invita i Paesi sviluppati ad apportare il loro sostegno ai Paesi africani colpiti per aiutarli ad applicare queste misure, segnatamente a rafforzare le loro capacità;

4. invita le organizzazioni internazionali e multilaterali, in particolare il PNUM, compreso l'UNUS, il PNUA, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e la Banca mondiale a fornire un sostegno e a mobilitare le risorse necessarie per applicare la presente risoluzione;

5. invita le organizzazioni subregionali e regionali africane, in particolare l'OUA, il Comitato permanente interstatale di lotta contro la siccità nel Sahel (CILSS), la Zona di scambi preferenziali (ZSP), l'Autorità intergovernativa per la lotta contro la siccità e per lo sviluppo (IGADD), la Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC), l'Unione del Magreb arabo (UMA), la Banca africana di sviluppo (BAS) e la Commissione economica per l'Africa (CEA) a prestare il loro concorso all'applicazione della presente risoluzione;

6. invita gli organismi del settore privato, comprese le organizzazioni non governative competenti, a sostenere le misure prese dai Paesi africani colpiti e a mobilitare le risorse necessarie per condurle a buon fine;

7. raccomanda che i Paesi africani colpiti designino organi di coordinamento ai livelli nazionale e subregionale e, se necessario, a livello regionale, ai fini dell'applicazione della presente Risoluzione;

8. raccomanda, a titolo prioritario, di creare a livello nazionale e subregionale, nei Paesi africani colpiti, formule di compartecipazione con i Paesi sviluppati, le organizzazioni economiche regionali intergovernative, le organizzazioni non governative e i rappresentanti pertinenti delle popolazioni locali colpite, per facilitare il coordinamento delle attività che dovranno essere intraprese dai Paesi africani interessati;

9. raccomanda anche segnatamente, nel quadro di tali formule di compartecipazione:

- a) di sostenere le proposte fatte in occasione dell'elaborazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e, nella misura del possibile, regionali, dei Paesi africani colpiti;
- b) di rivedere i programmi d'azione nazionali esistenti e di esaminare le misure che possono essere necessarie per migliorare o riorientare tali programmi a seconda dei bisogni;
- c) di migliorare il coordinamento degli sforzi ai livelli nazionale, subregionale e regionale tenendo conto dei programmi e progetti in corso di lotta contro la desertificazione, segnatamente quelli che beneficiano del sostegno della comunità internazionale;
- d) di sostenere l'esecuzione di proposte di progetti specifici nel quadro dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali;

10. invita i Paesi sviluppati e le organizzazioni, organismi e programmi internazionali e multilaterali a fornire i fondi necessari per sostenere le formule di compartecipazione di cui al paragrafo 7 qui sopra;

11. invita i Paesi africani colpiti a fornire informazioni, in occasione della firma della Convenzione, sulle misure che hanno preso o che intendono prendere, durante il periodo transitorio, per applicare la presente risoluzione;
12. invita i Paesi sviluppati, le organizzazioni subregionali, regionali, internazionali e multilaterali e gli organismi e programmi delle Nazioni Unite nonché i Paesi che potrebbero apportare un aiuto a titolo volontario a fornire, al momento della firma della Convenzione, informazioni sulle misure che hanno preso o che intendono prendere durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione della presente risoluzione, segnatamente la fornitura di risorse finanziarie e di altro tipo;
13. invita pure i Paesi africani colpiti a proporre, secondo quanto converrà, disposizioni supplementari da prendere ai livelli subregionale e regionale per sostenere le iniziative nazionali;
14. domanda al segretariato provvisorio della Convenzione di facilitare l'attuazione della presente risoluzione conformemente alle responsabilità che gli incombono in virtù della risoluzione del Comitato relativa alle disposizioni transitorie;
15. invita i Paesi che sono membri d'organismi e di programmi pertinenti delle Nazioni Unite e di istituzioni finanziarie regionali o multilaterali ad attirare l'attenzione di queste istituzioni sul contenuto della presente risoluzione e ad incoraggiarle a sostenerla.

Risoluzione sulle disposizioni transitorie

Il Comitato intergovernativo di negoziazione incaricato di elaborare una convenzione internazionale sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, avendo adottato il testo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa,

considerando che sono indispensabili preparativi affinché la Convenzione sia attuata rapidamente ed efficacemente una volta entrata in vigore,

considerando inoltre quanto sia auspicabile iniziare senza indugio ad applicare le misure prese in virtù della Convenzione,

rammentando le risoluzioni dell'Assemblea generale 47/188 del 22 dicembre 1992 e 48/191 del 21 dicembre 1993,

1. invita gli Stati e le organizzazioni d'integrazione economica regionale abilitati a farlo a firmare la Convenzione a Parigi, il 14 ottobre 1994, e poi a ratificarla, ad accettarla, ad approvarla o ad aderirvi;

2. prega il Segretario generale di prendere le debite disposizioni affinché il periodo di firma prosegua a Nuova York durante e dopo la quarantanovesima sessione dell'Assemblea generale;

3. prega il Segretario generale di prendere le disposizioni necessarie per convocare una sessione del Comitato dal 9 al 20 gennaio 1995, conformemente al paragrafo 3 della risoluzione 48/191 dell'Assemblea generale, per preparare la prima sessione della Conferenza delle Parti, come previsto dalla Convenzione;

4. prega inoltre il Segretario generale di formulare raccomandazioni all'attenzione dell'Assemblea generale alla sua quarantanovesima sessione concernenti le disposizioni da prendere per le future sessioni del Comitato fino alla prima riunione della Conferenza delle Parti;

5. invita il Segretario generale a far figurare nella relazione che presenterà all'Assemblea generale, conformemente a quanto chiesto da quest'ultima nel paragrafo 15 della risoluzione 48/191, proposte volte a permettere al segretariato istituito in applicazione della risoluzione 47/188 di proseguire le sue attività a titolo provvisorio finché il segretariato permanente della Convenzione non sia stato designato dalla Conferenza delle Parti e cominci a funzionare;

6. domanda ai governi e alle organizzazioni di versare contributi volontari ai fondi extrabudgetari creati in virtù della risoluzione 47/188 dell'Assemblea generale per sostenere le disposizioni provvisorie e fare in modo che i Paesi in

sviluppo, in particolare quelli d'Africa e i Paesi meno progrediti, partecipino pienamente ed efficacemente a tutte le sessioni del Comitato e che le organizzazioni non governative dei Paesi in sviluppo siano debitamente rappresentate;

7. invita gli Stati e le organizzazioni d'integrazione economica regionale abilitate a firmare la Convenzione a comunicare non appena possibile al segretariato provvisorio informazioni concernenti le misure prese conformemente alle disposizioni della Convenzione, individualmente o in un quadro bilaterale o multilaterale, nell'attesa che questa entri in vigore.